Anno XLIX

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

Parte Prima n. 53

mercoledì, 28 novembre 2018 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

AVVISO IMPORTANTE

Si avvisano gli inserzionisti che a causa della chiusura degli uffici della Giunta Regionale durante le festività natalizie, per l'edizione del BURT del 27 dicembre 2018 il materiale da pubblicare dovrà pervenire alla redazione entro il martedì 18 dicembre 2018.

Per lo stesso motivo la prima edizione del 2019 uscirà giovedì 3 gennaio.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2018, **n. 62**

Codice del Commercio. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2018, **n. 63**

Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa. *" 48*

MODIFICA ALLO STATUTO REGIONALE

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 26 novembre 2018, **n. 64**

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto. *" 53*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 27 ottobre 2018, **n. 708**

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 ottobre 2018 collegato alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio). *" 54*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 19 novembre 2018, **n. 112**

L. 228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm. ii. - Intervento codice 2012EGR0118 - Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano - Liquidazione dell'indennità definitiva di esproprio ai Sigg.ri Tistarelli Fernanda, Novelli Alessandro, Novelli Alessandra, Scalabrelli Fabrizio, Scalabrelli Tosca, Peruzzi Duilio, Peruzzi Fabrizio, Peruzzi Giampaolo, Rovai Marina, Scalabrelli Giuseppe, Camilli Aldo, Dominici Edoardo, Martinelli Mauro, Corchia Flaviano, ISMEA. *" 56*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 19 novembre 2018, **n. 113**

O.C.D.P.C. n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017 - Procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 5 e 7 dell'Allegato B dell'Ordinanza OCDPC n. 482/2017, per l'affidamento dell'appalto denominato: - "Int. Cod. 2017ELI0088 - Lavori per il miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno)" CIG n. 758552908F - CUP n. J37H17001070002 - Aggiudicazione non efficace all'operatore economico Impresa individuale Tognetti Fabio. *" 60*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 23 novembre 2018, **n. 114**

Eventi novembre 2012. Presa datto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con-successivo atto. *" 63*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 23 novembre 2018, **n. 115**

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 35/2018 - Servizi di architettura e ingegneria di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)" - CIG: 7645594FBF - CUP: J61J13000080001. *" 67*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2018, **n. 62**

Codice del Commercio.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Principi e finalità
Art. 3 - Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale
Art. 4 - Regolamento di attuazione
Art. 5 - Pianificazione territoriale

Capo II
Funzioni amministrative

Art. 6 - Competenze dei comuni
Art. 7 - Sportello unico per le attività produttive
Art. 8 - Centri di assistenza tecnica

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Capo I
Ambito di applicazione

Art. 9 - Ambito di applicazione
Art. 10 - Settori merceologici di attività

Capo II
Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

Art. 11 - Requisiti di onorabilità
Art. 12 - Requisiti professionali

Capo III
Commercio in sede fissa

Art. 13 - Definizioni
Art. 14 - Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa
Art. 15 - Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato
Art. 16 - Temporary store
Art. 17 - Attività temporanea di vendita
Art. 18 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita
Art. 19 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita
Art. 20 - Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci
Art. 21 - Centri commerciali
Art. 22 - Outlet
Art. 23 - Utilizzo della denominazione di outlet
Art. 24 - Vincoli commerciali per gli outlet
Art. 25 - Empori polifunzionali
Art. 26 - Vendita all'ingrosso e al dettaglio
Art. 27 - Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie

Capo IV
Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 28 - Definizioni
Art. 29 - Punti vendita non esclusivi
Art. 30 - Esercizio dell'attività
Art. 31 - Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici

Capo V
Commercio su aree pubbliche

Art. 32 - Definizioni
Art. 33 - Tipologie di commercio su aree pubbliche
Art. 34 - Esercizio dell'attività
Art. 35 - Attività mediante posteggio
Art. 36 - Concessioni temporanee di posteggio
Art. 37 - Assegnazione dei posteggi
Art. 38 - Esercizio dell'attività in forma itinerante
Art. 39 - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche
Art. 40 - Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario
Art. 41 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
Art. 42 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare
Art. 43 - Piano e regolamento comunali
Art. 44 - Obbligo di regolarità contributiva
Art. 45 - Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC
Art. 46 - Rateizzazione del debito contributivo

Capo VI
Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 47 - Definizioni
Art. 48 - Esercizio dell'attività
Art. 49 - Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 50 - Abilitazione all'esercizio dell'attività
Art. 51 - Attività stagionale
Art. 52 - Attività temporanea
Art. 53 - Attività non soggette a requisiti comunali
Art. 54 - Somministrazione mediante distributori automatici

Capo VII
Attività economiche su aree pubbliche

Art. 55 - Attività economiche su aree pubbliche
Art. 56 - Obbligo di regolarità contributiva per le attività su aree pubbliche

Capo VIII
Distribuzione di carburanti

Sezione I
Definizioni

Art. 57 - Definizioni

Sezione II
Impianti stradali

Art. 58 - Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti
Art. 59 - Compatibilità degli impianti esistenti
Art. 60 - Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti
Art. 61 - Nuovi impianti
Art. 62 - Impianti ad alto erogato
Art. 63 - Tipologie di impianti
Art. 64 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti
Art. 65 - Attività e servizi integrativi
Art. 66 - Modifiche degli impianti
Art. 67 - Collaudo
Art. 68 - Localizzazione degli impianti

Sezione III
Impianti ad uso privato, contenitori-distributori mobili e impianti per natanti

Art. 69 - Impianti ad uso privato
Art. 70 - Contenitori-distributori mobili ad uso privato
Art. 71 - Impianti per natanti
Art. 72 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

Capo IX
Forme speciali di commercio al dettaglio

Art. 73 - Spacci interni
Art. 74 - Distributori automatici
Art. 75 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico
Art. 76 - Norme speciali per la vendita tramite televisione
Art. 77 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
Art. 78 - Persone incaricate

Capo X
Attività fieristico-espositiva

Art. 79 - Definizioni
Art. 80 - Esercizio dell'attività fieristica
Art. 81 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche
Art. 82 - Certificazione del bilancio
Art. 83 - Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici
Art. 84 - Gestione dei quartieri fieristici
Art. 85 - Calendario fieristico

Capo XI
Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione

Art. 86 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 87 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche
Art. 88 - Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti
Art. 89 - Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
Art. 90 - Subingresso
Art. 91 - Affidamento di reparto
Art. 92 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi
Art. 93 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche
Art. 94 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti
Art. 95 - Cessazione dell'attività

Capo XII
Orari delle attività commerciali

Art. 96 - Orari degli impianti di distribuzione di carburanti
Art. 97 - Deroghe all'orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti
Art. 98 - Chiusura per ferie dei distributori di carburanti
Art. 99 - Pubblicità degli orari

Capo XIII
Pubblicità dei prezzi

Art. 100 - Pubblicità dei prezzi

Capo XIV
Vendite straordinarie e promozionali

Sezione I
Vendite straordinarie

Art. 101 - Oggetto
Art. 102 - Offerta delle merci
Art. 103 - Pubblicità dei prezzi
Art. 104 - Pubblicità delle vendite straordinarie
Art. 105 - Vendite di liquidazione
Art. 106 - Durata delle vendite di liquidazione
Art. 107 - Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione
Art. 108 - Vendite di fine stagione

Sezione II
Vendite promozionali

Art. 109 - Vendite promozionali

Capo XV
Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio

Art. 110 - Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale
Art. 111 - Centri commerciali naturali

Capo XVI
Vigilanza, sanzioni e decadenze

Sezione I
Vigilanza

Art. 112 - Vigilanza

Sezione II
Sanzioni

Art. 113 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio
Art. 114 - Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 115 - Esecuzione coattiva
Art. 116 - Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche
Art. 117 - Sanzioni per l'attività fieristica
Art. 118 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti

Sezione III
Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche

Art. 119 - Sequestro della merce e delle attrezzature
Art. 120 - Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro
Art. 121 - Conservazione delle cose sequestrate
Art. 122 - Merce abbandonata dal trasgressore
Art. 123 - Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati
Art. 124 - Rinvio

Sezione IV
Decadenze

Art. 125 - Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica
Art. 126 - Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione
Art. 127 - Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche
Art. 128 - Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Disposizioni finali e transitorie

Art. 129 - Decorrenza e disposizioni transitorie
Art. 130 - Clausola valutativa
Art. 131 - Abrogazioni
Art. 132 - Disapplicazione di disposizioni statali
Art. 133 - Modifiche all'allegato A

ALLEGATO A - Aree Commerciali Metropolitane

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 165;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2018;

Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 3 ottobre 2018;

Visto il parere secondario espresso dalla Quarta Commissione nella seduta del 4 ottobre 2018;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio in sede fissa):

1. nel rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività "SCIA", silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), si disciplina il procedimento autorizzatorio per l'apertura delle grandi strutture di vendita, come già previsto dal d.lgs. 114/1998 e confermato dal d.lgs. 222/2016 stesso;

2. al fine di garantire lo sviluppo equilibrato del settore del commercio in sede fissa, viene confermato un limite dimensionale massimo per le grandi strutture di vendita, già presente nella normativa previgente, fissato in 15.000 metri quadrati e coerente con un "modello toscano" caratterizzato dalla compresenza sul territorio delle diverse tipologie di strutture di vendita, evitando le strutture di dimensioni tali da assorbire tutto il mercato e non compatibili con le caratteristiche del territorio toscano;

3. per rispondere alle esigenze emerse sul territorio, viene introdotta la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato nei quali l'attività di vendita ha durata limitata e può essere effettuata anche da aziende produttrici interessate alla vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio in occasione di eventi; viene introdotta altresì la disciplina dell'attività temporanea di vendita, intesa come la vendita svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di particolari eventi;

4. al fine di semplificare le procedure di avvio dell'attività dei singoli esercizi commerciali posti all'interno di un centro commerciale già autorizzato nel suo complesso, si prevede che essi possano attivarsi previa presentazione di una SCIA, anche se abbiano le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita.

Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Vendita della stampa quotidiana e periodica):

5. al fine di garantire l'assetto concorrenziale nel settore della distribuzione della stampa, eliminando le limitazioni all'accesso al mercato e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale, vengono recepite alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 170/2001, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, si semplifica il procedimento di apertura, ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi e si prevede che il comune possa individuare zone del suo territorio nelle quali l'apertura di nuovi punti vendita venga regolamentata;

6. al fine di mantenere il livello di maggiore liberalizzazione, già garantito in questo settore dalla vigente legge regionale, si conferma la disciplina dei punti vendita non esclusivi.

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Commercio su aree pubbliche):

7. al fine di semplificare il procedimento di accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva,

si adeguano le disposizioni alla vigente normativa in materia, prevedendo la verifica di regolarità contributiva con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale;

8. ai fini della trasparenza e della tutela della concorrenza si introduce l'obbligo, per il comune che intenda organizzare mercati, fiere e fiere promozionali, di seguire procedure di evidenza pubblica nella scelta dei soggetti organizzatori e gestori;

9. al fine di garantire parità di trattamento nelle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, si applicano i criteri di priorità dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in attesa che gli stessi siano integrati, come stabilito dall'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e nel rispetto dei termini di scadenza delle concessioni in essere, ai sensi della proroga stabilita dall'articolo 1, comma 1180, della l. 205/2017 stessa.

Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande):

10. al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore, stabilendo regole relative alla durata degli eventi stessi e il divieto di affidare l'attività di somministrazione in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.

Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Attività economiche su aree pubbliche):

11. al fine di recepire l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 16 luglio 2015 (Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani), si estendono i criteri e le durate già definiti per le attività di vendita su aree pubbliche, alle attività che, pur non rientrando nell'ambito del commercio su aree pubbliche, si svolgono anch'esse su area pubblica previa concessione comunale e si applica a queste attività la disciplina in materia di regolarità contributiva.

Per quanto concerne il titolo II, capo VIII (Distribuzione di carburanti):

12. al fine di adeguarsi al d.lgs. 257/2016 e alla l. 124/2017, si introducono apposite disposizioni dirette sia ad aumentare i punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili, sia ad eliminare dal mercato i distributori di carburante che ricadano nelle fattispecie di incompatibilità, soprattutto in relazione alla sicurezza della circolazione stradale.

Per quanto concerne il titolo II, capo X (Attività fieristico-espositiva):

13. al fine di ricondurre in un unico testo anche la disciplina delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico), si disciplinano le attività volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in quartieri e spazi fieristici, le modalità per il riconoscimento della qualificazione delle manifestazioni, nonché i requisiti degli spazi da adibire, in via permanente o temporanea, all'effettuazione delle fiere, adeguandosi nel contempo ai contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).

Per quanto concerne il titolo II, capo XV (Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio):

14. al fine di sostenere percorsi di sviluppo della rete commerciale, si prevedono interventi in favore di aree comunali ritenute di particolare interesse, individuate in relazione al loro valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilità commerciale o alla presenza di fenomeni di degrado urbano, sia attraverso percorsi di rigenerazione urbana, sia attraverso programmi di qualificazione della rete commerciale. Si interviene altresì per definire la struttura e le funzioni dei centri commerciali naturali, prevedendo la presenza di un organismo di gestione del centro, con la funzione di definire programmi di gestione insieme al comune, comprensivi di interventi sia di carattere strutturale che di carattere commerciale.

15. di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

Approva la presente legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

c) il commercio su aree pubbliche;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la distribuzione dei carburanti;

f) le forme speciali di commercio al dettaglio;

g) l'attività fieristico-espositiva.

Art. 2
Principi e finalità

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione, formazione e qualificazione professionale degli addetti e degli operatori;

b) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all'esercizio delle attività commerciali;

c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi;

d) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa e alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati;

e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

f) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore del commercio che investono nella prevenzione, nella sicurezza, nella salute e nella formazione degli addetti e degli operatori;

g) la salvaguardia e la qualificazione del commercio nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;

h) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione e del lavoro, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;

i) la promozione e lo sviluppo del confronto come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.

Art. 3
Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale

1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali.

2. Alle attività di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 81/2015, e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.

Art. 4
Regolamento di attuazione

1. La Regione, con regolamento, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

a) i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;

b) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria e della conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita;

c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;

d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;

e) le disposizioni in materia di accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità,

ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

f) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati, in conformità dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica);

g) i requisiti di quartieri e spazi fieristici, in conformità all'intesa di cui alla lettera f);

h) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;

i) i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche, con le relative codifiche;

j) le modalità concertative finalizzate alla definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento alle aree di cui all'articolo 110.

Art. 5
Pianificazione territoriale

1. La pianificazione territoriale del settore commerciale è effettuata secondo le disposizioni della l.r. 65/2014.

Capo II
Funzioni amministrative

Art. 6
Competenze dei comuni

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti.

Art. 7
Sportello unico per le attività produttive

1. L'unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge, è costituito dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

2. I procedimenti di competenza del SUAP sono disciplinati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 8
Centri di assistenza tecnica

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 81/2015, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile.

2. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione.

3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, alla realizzazione di programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabiliti i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Capo I
Ambito di applicazione

Art. 9
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 42;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale), limitatamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio effettuate alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, oppure per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo come individuate dall'articolo 2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) alle esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, limitatamente ai prodotti relativi al convegno o alla manifestazione culturale;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

n) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

o) alle esposizioni universali disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972);

p) alle mostre ed esposizioni di opere d'arte effettuate in gallerie e simili, non finalizzate alla vendita e non inserite nell'ambito degli eventi di cui alla lettera l).

Art. 10
Settori merceologici di attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del d.m. industria 375/1988, nonché di quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del reg. min. adottato con d.m. industria 561/1996.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del reg. min. adottato con d.m. industria 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso anche dei requisiti di cui all'articolo 12 e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Capo II
Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

Art. 11
Requisiti di onorabilità

1. L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1, sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e alla mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. Per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, è necessario non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 12
Requisiti professionali

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010.

2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

3. I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

4. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

Capo III
Commercio in sede fissa

Art. 13
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da

chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:

1) 1.500 metri quadrati;

2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell'allegato A;

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e non superiore a 15.000 metri quadrati, salvo eventuale diversa previsione contenuta nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

h) per outlet:

1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere f) e g);

2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 2;

i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili;

j) per temporary store, gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita.

Art. 14
Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa

1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Art. 15
Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

4. Ai fini di cui al comma 3, per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.

5. In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

Art. 16
Temporary store

1. L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i novanta giorni.

3. L'attività di vendita può essere esercitata da:
a) aziende di distribuzione;
b) aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento.

4. In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche modalità, condizioni o limitazioni per l'apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell'evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico.

5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95.

Art. 17
Attività temporanea di vendita

1. L'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. L'attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all'articolo 14, comma 2, ed è consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata:
a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;
b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.

4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.

5. Il comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 18
Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

4. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.

5. Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014.

Art. 19
Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L'insediamento di una grande struttura di vendita può avvenire solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014. Tale insediamento deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale, in conformità con la disciplina del piano strutturale, ai sensi dell'articolo 99, comma 5, della l.r. 65/2014.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è

esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune medesimo.

4. La conferenza di servizi decide, a maggioranza dei suoi componenti ed entro novanta giorni dalla convocazione, in base alla conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

5. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano, a titolo consultivo, il richiedente e rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito territoriale interessato dall'insediamento.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabilite le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria regionale e della conferenza di servizi.

7. La domanda deve ritenersi accolta qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego e comunque entro centottanta giorni dal ricevimento da parte del SUAP.

8. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

9. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

10. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.

Art. 20
Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 15, 18 e 19, e gli empori polifunzionali di cui all'articolo 25, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006 anche al comune e all'azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.

Art. 21
Centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

5. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 12, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione, oppure indicare un preposto.

6. Gli esercizi commerciali compresi all'interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

7. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

8. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

Art. 22
Outlet

1. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali.

Art. 23
Utilizzo della denominazione di outlet

1. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), e nella relativa pubblicità.

2. Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'articolo 24.

Art. 24
Vincoli commerciali per gli outlet

1. Negli esercizi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.

2. Gli esercizi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), numero 2), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:

a) la superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;

b) gli esercizi di cui alla lettera a) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.

Art. 25
Empori polifunzionali

1. Nei comuni montani, come elencati nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in quelli insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune e interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), promuove misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali.

Art. 26
Vendita all'ingrosso e al dettaglio

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.

2. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare è esercitato previa comunicazione al SUAP competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è soggetto a notifica sanitaria di cui all'articolo 14, comma 2, e a presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990 al SUAP competente per territorio.

3. L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.

4. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio commerciale di cui al comma 3, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. È calcolata secondo le modalità di cui al comma 6 la superficie di vendita degli esercizi che vendono nello stesso locale, all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi,:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta e utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l'edilizia;

l) legnami;

m) piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio.

6. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio commerciale di cui al comma 3 e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi di cui al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

7. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.

Art. 27
Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie

1. Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:

a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

c) combustibili;

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;

e) materiali per l'edilizia e ferramenta;

f) materiali termoidraulici;

g) mobili.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1 è calcolata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c);

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 26, comma 6. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.

Capo IV
Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 28
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per punti vendita esclusivi, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, nonché gli esercizi già autorizzati, in vigenza dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

b) per punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

Art. 29
Punti vendita non esclusivi

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 30, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le medie e le grandi strutture di vendita;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

3. I titoli abilitativi per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. L'attività può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

Art. 30
Esercizio dell'attività

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108).

4. L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

5. Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del d.lgs. 170/2001.

6. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001.

Art. 31
Forme particolari di distribuzione e
vendita di quotidiani e periodici

1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio:

a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'articolo 25.

Capo V
Commercio su aree pubbliche

Art. 32
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 43, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'articolo 43;

e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;

h) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;

i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.

Art. 33
Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società secondo le seguenti tipologie:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal comune, su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso.

Art. 34
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.

2. Sulle aree demaniali non comunali l'esercizio del commercio disciplinato nel presente articolo è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 37.

3. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

Art. 35
Attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.

2. Ai sensi di quanto previsto al punto 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), la durata della concessione di posteggio è fissata dal comune e non può essere inferiore a nove anni, né superiore a dodici anni.

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

Art. 36
Concessioni temporanee di posteggio

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

2. Il comune rilascia agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione,

quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.

3. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell'articolo 41, comma 2.

4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 3, il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di parità, determina gli ulteriori criteri.

5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 37
Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.

2. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, il comune invia i bandi di cui al comma 1 alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione. I bandi sono altresì affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale.

3. L'autorizzazione e la concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione dei criteri sanciti dall'intesa di cui all'articolo 35, comma 2, può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

4. Nel caso di fiere e di fiere promozionali i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 dell'intesa di cui all'articolo 35, comma 2. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione, si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

5. La concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato è rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, dotate di un minimo di duecento posteggi;

b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;

c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al comma 3.

6. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 5, in sede di prima applicazione dell'intesa di cui all'articolo 35, comma 2, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.

7. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

8. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

9. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a concessioni diverse.

10. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

11. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 38
Esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.

Art. 39
Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla notifica sanitaria di cui all'articolo 38, comma 2.

Art. 40
Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese.

3. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

Art. 41
Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della l.r. 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.

2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

3. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

Art. 42
Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e ai collaboratori.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 43
Piano e regolamento comunali

1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:

a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;

b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;

c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.

5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l'individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5.

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Art. 44
Obbligo di regolarità contributiva

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 35 e nell'ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'articolo 38, i comuni verificano, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva "DURC").

2. I comuni effettuano verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche secondo le modalità di cui all'articolo 6 del d.m. lavoro 30 gennaio 2015.

3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 45, se la regolarità contributiva, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

Art. 45
Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 44 sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciato nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'articolo 44.

Art. 46
Rateizzazione del debito contributivo

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all'operatore che ha ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Capo VI
Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 47
Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);

d) per sagra, la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati;

e) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

f) per somministrazione nelle mense e nei bar aziendali, la somministrazione di alimenti e bevande offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

Art. 48
Esercizio dell'attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'articolo 51, è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

4. L'esercizio dell'attività è subordinato alla

conformità del locale ai criteri relativi alla sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.

5. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

6. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Art. 49
Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) vocazione delle diverse aree territoriali;

b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;

c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.

Art. 50
Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nelle zone soggette a tutela eventualmente individuate dal comune ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010.

2. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. I requisiti di cui all'articolo 48, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 49, devono sussistere anche in caso di variazione della superficie di somministrazione o di modifiche strutturali dei locali.

4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di un'area privata all'aperto o di un'area pubblica data in concessione, attigue all'esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria.

Art. 51
Attività stagionale

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 50, indicando nella SCIA il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.

Art. 52
Attività temporanea

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del d.lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della l.r. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del d. lgs. 117/2017, l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3.

5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.

8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.

Art. 53
Attività non soggette a requisiti comunali

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;

3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;

4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte;

5) alberghi con ristorante;

b) all'interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti;

c) all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 25;

e) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

f) nelle mense e nei bar aziendali;

g) al domicilio del consumatore;

h) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;

j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso d.lgs. 42/2004.

2. L'attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

3. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera h), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

4. Le attività di cui al comma 1, lettera h), sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

5. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), d) e g), sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12; le attività di cui alle lettere c), e), f), h), i), l), sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.

Art. 54
Somministrazione mediante distributori automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l'avvio dell'attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della collocazione dei distributori.

3. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività e appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.

4. La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 6.

Capo VII
Attività economiche su aree pubbliche

Art. 55
Attività economiche su aree pubbliche

1. Alle attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica previo rilascio di concessione da parte del comune, si applicano le disposizioni di cui all'accordo sancito il 16 luglio 2015 in sede di Conferenza unificata (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani).

2. La durata della concessione è fissata dal comune e non può essere inferiore a nove anni né superiore a dodici anni.

Art. 56
Obbligo di regolarità contributiva per
le attività su aree pubbliche

1. Alle attività di cui all'articolo 55 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.

Capo VIII
Distribuzione di carburanti

Sezione I
Definizioni

Art. 57
Definizioni

1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intende:

a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;

c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di personale e con pagamento preventivo al rifornimento effettuato dall'utente;

e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;

f) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (quali porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento:

1) di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;

3) limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;

4) di automezzi di proprietà o in leasing di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora

si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione.

h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in leasing, dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all'interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;

i) per comuni montani, i comuni il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale, come elencati nell'allegato B della l.r. 68/2011.

Sezione II
Impianti stradali

Art. 58
Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti

1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 64 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 101, della stessa l. 124/2017. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti di distribuzione di carburanti che sono in regolare sospensione dell'attività.

Art. 59
Compatibilità degli impianti esistenti

1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all'articolo 58, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 442/2000, secondo quanto stabilito all'articolo 1, comma 102, della l. 124/2017, con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste all'articolo 60, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna all'adeguamento dell'impianto, da completare nei termini stabiliti dal sopracitato articolo 1, comma 102, della l. 124/2017.

2. L'impianto non è incompatibile qualora sussista una deroga formale, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1, rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della l. 124/2017.

3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 102, della l. 124/2017.

4. Qualora l'impianto ricada in una delle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro i termini di cui all'articolo 1, comma 103, della l. 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione e si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, della l. 124/2017.

5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 66 e 67, solo a seguito del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 58.

Art. 60
Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della l. 124/2017, sono considerati incompatibili nei seguenti casi:

a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:

1) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del d.lgs. 285/1992;

2) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del d.lgs. 285/1992;

b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:

1) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;

2) ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

3) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del d.lgs. 285/1992.

Art. 61
Nuovi impianti

1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016.

2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente:

a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

b) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri.

3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL.

4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani.

6. I nuovi impianti sono dotati di:

a) dispositivi self-service pre-pagamento;

b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;

c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;

d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

f) aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;

g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016.

8. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.

9. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

10. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

11. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

12. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

13. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.

Art. 62
Impianti ad alto erogato

1. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'allegato IV del d.lgs. 257/2016, hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2018, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

2. I titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che hanno erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'allegato IV del d.lgs. 257/2016, hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2020, al fine di dotarsi di

infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

3. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2, gli impianti che ricadono in una delle impossibilità tecniche di cui all'articolo 61, comma 2, e gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016, che non hanno accessi e spazi sufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 può essere assolto dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o GNL e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016, un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.

Art. 63
Tipologie di impianti

1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o di suoi dipendenti o collaboratori.

2. Durante l'orario di apertura dell'impianto di cui al comma 1, deve essere garantita l'assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l'assistenza al rifornimento a favore di persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3. Negli impianti senza la presenza del gestore non sussistono vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service pre-pagamento, ovunque siano ubicati gli impianti. La modalità totalmente automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992.

Art. 64
Autorizzazione all'installazione e
all'esercizio di impianti

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

Art. 65
Attività e servizi integrativi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.

2. Negli impianti di distribuzione di carburanti può essere esercitata:

a) l'attività di vendita al dettaglio, previo possesso del relativo titolo abilitativo;

b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b);

c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

d) l'attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;

e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali, a titolo esemplificativo: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, internet point.

Art. 66
Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

b) la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;

c) la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 64, le seguenti modifiche:

a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

4. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016, salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016.

Art. 67
Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato, ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 160/2010.

2. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

3. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 66, comma 1, soggette a SCIA. In tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata predisposta da un professionista abilitato, che il titolare trasmette al SUAP e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 68
Localizzazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

2. Il comune individua, nel proprio piano operativo o con apposita variante agli strumenti urbanistici, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 32/1998.

3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili e ai consorzi di gestori di impianti.

Sezione III
Impianti ad uso privato, contenitori-distributori mobili e impianti per natanti

Art. 69
Impianti ad uso privato

1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 61. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.

Art. 70
Contenitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente

per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

2. L'attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione; il titolare dell'attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 13 ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'articolo1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

3. È vietata la cessione di carburante a macchine e automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.

Art. 71
Impianti per natanti

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal SUAP competente per territorio, in conformità a quanto previsto all'articolo 64.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 61.

Art. 72
Prelievo di carburanti in recipienti
presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Capo IX
Forme speciali di commercio al dettaglio

Art. 73
Spacci interni

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché di un'attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.

2. L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Art. 74
Distributori automatici

1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l'avvio dell'attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della collocazione dei distributori.

3. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

4. La vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3.

Art. 75
Vendita per corrispondenza, tramite televisione,
altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico

1. Qualora non accessori ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

3. È vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico

Art. 76
Norme speciali per la vendita tramite televisione

1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della SCIA di cui all'articolo 75, comma 1.

2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.

Art. 77
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Art. 78
Persone incaricate

1. L'attività di cui all'articolo 77, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di cui all'articolo 12.

2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'articolo 11, dandone contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Capo X
Attività fieristico-espositiva

Art. 79
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intende:
a) per manifestazioni fieristiche, le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici e in quartieri fieristici;
b) per quartiere fieristico, l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;
c) per ente fieristico, il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;
d) per superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori;
e) per disciplinare della manifestazione, il regolamento della manifestazione fieristica;
f) per spazio fieristico, il luogo–temporaneamente

adibito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.

Art. 80
Esercizio dell'attività fieristica

1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Nella SCIA l'organizzatore dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11;
b) l'eventuale qualificazione della manifestazione fieristica.

3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 81
Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.

2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.

3. La qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale, dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all'articolo 4.

4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualificazione dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.

5. L'organizzatore, contestualmente alla SCIA di cui all'articolo 80, presenta un'autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione, qualora esistente.

Art. 82
Certificazione del bilancio

1. L'organizzatore di una manifestazione fieristica con qualificazione di internazionale e nazionale presenta, contestualmente alla SCIA di cui all'articolo 80, la certificazione del proprio bilancio annuale resa a norma di legge.

Art. 83
Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 84
Gestione dei quartieri fieristici

1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.

Art. 85
Calendario fieristico

1. Il calendario fieristico regionale è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul BURT.

2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.

3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.

4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.

5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avvengono in coordinamento con le altre regioni e province autonome.

Capo XI
Sospensione volontaria, variazioni,
subingresso e cessazione

Art. 86
Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Art. 87
Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a centoventi giorni in ciascun anno solare.

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.lgs. 151/2001, comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Art. 88
Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti

1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.

3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.lgs. 151/2001 comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Art. 89
Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra

vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.

Art. 90
Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 93.

3. Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante.

4. La comunicazione di cui al comma 2 non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività, dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all'articolo 95.

5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'articolo 3, comma 1.

6. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

7. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione è presentata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società.

8. Nei casi di cui al comma 7, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 91
Affidamento di reparto

1. Il titolare dell'attività commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di cui all'articolo 12, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'articolo 3 comma 1.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell'esercizio principale.

Art. 92
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi

1. La titolarità dell'abilitazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

Art. 93
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del

commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

2. Il subingresso in una concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all'articolo 90, comma 2, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.

4. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 3 è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.

Art. 94
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti

1. In caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all'articolo 90, comma 2, alla Regione e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 95
Cessazione dell'attività

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Capo XII
Orari delle attività commerciali

Art. 96
Orari degli impianti di distribuzione di carburanti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune.

2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di cinquantadue ore. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di servizio, non superando comunque le undici ore giornaliere, fermo restando il rispetto delle fasce orarie di garanzia all'interno delle quali il gestore deve comunque assicurare la sua presenza, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

3. Il gestore comunica al SUAP l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

4. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al SUAP nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

5. Gli impianti di cui al comma 1 osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal comune, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, effettuata di norma il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. Il gestore che intende effettuare il turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato ne fa richiesta al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune e qualora non siano rispettate le percentuali di cui al comma 6, il SUAP comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il comune, sentite le organizzazioni dei gestori, dei titolari di autorizzazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantisce l'apertura degli impianti di cui al comma 1 in misura non inferiore al 25 per cento di quelli presenti nel territorio comunale. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti di regola funzionanti con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

7. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

Art. 97
Deroghe all'orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti

1. Sono esonerati dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale, gli impianti di erogazione di gas naturale e/o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione

con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l'erogazione di gas naturale o GPL avvenga all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti, l'esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni che determinino notevole afflusso di utenza motorizzata;

b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;

c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

Art. 98
Chiusura per ferie dei distributori di carburanti

1. La richiesta di sospensione dell'attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'articolo 96, comma 6, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

Art. 99
Pubblicità degli orari

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e quello in cui è garantita l'assistenza al rifornimento mediante un apposito cartello ben visibile dalla strada.

Capo XIII
Pubblicità dei prezzi

Art. 100
Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio.

3. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

10. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.

Capo XIV
Vendite straordinarie e promozionali

Sezione I
Vendite straordinarie

Art. 101
Oggetto

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Costituiscono vendite straordinarie:
a) le vendite di liquidazione;
b) le vendite di fine stagione.

Art. 102
Offerta delle merci

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Art. 103
Pubblicità dei prezzi

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Art. 104
Pubblicità delle vendite straordinarie

1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'articolo 105, comma 2.

2. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Art. 105
Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della l.r. 65/2014 o rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi dell'esercizio.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

Art. 106
Durata delle vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:
a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b);
b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 1, lettere c) e d).

Art. 107
Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.

2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Art. 108
Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.

Sezione II
Vendite promozionali

Art. 109
Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 108, non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103.

Capo XV
Qualificazione e valorizzazione dei
luoghi del commercio

Art. 110
Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse
del territorio comunale

1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.

3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della l.r. 65/2014.

4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:

a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;

b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;

c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;

d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;

e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane;

f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti.

5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:

a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;

b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

Art. 111
Centri commerciali naturali

1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli operatori economici insediati in tale area possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica più idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalità di compartecipazione tra pubblico e privato.

3. Il comune e l'organismo di gestione del centro commerciale naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono programmi di azioni finalizzate alla qualificazione e promozione dei luoghi e delle attività. I programmi possono prevedere:

a) interventi per migliorare l'accessibilità con i diversi mezzi di trasporto, creazione di segnaletica per i percorsi di avvicinamento, idonee dotazioni di aree di parcheggio, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali incrementi dell'illuminazione e interventi sulla qualità urbana, anche attraverso l'armonizzazione delle insegne commerciali e la predisposizione di piani del colore;

b) creazione di sistemi di trasporto pubblico di interscambio in sostituzione delle auto private;

c) creazione di spazi pubblici e di relazione destinati ad attività di sviluppo della socialità, prevedendo modalità semplificate per la fruizione, soprattutto da parte dei più giovani;

d) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei cittadini;

e) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;

f) crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;

g) costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori e di vendita on-line;

h) attività di formazione degli operatori finalizzate ad accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza e a creare economie di scala;

i) collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi coordinati di promozione;

j) integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

k) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

l) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete wi-fi.

4. Nelle aree perimetrate come centro commerciale naturale il comune può applicare gli interventi di cui all'articolo 110, comma 5.

Capo XVI
Vigilanza, sanzioni e decadenze

Sezione I
Vigilanza

Art. 112
Vigilanza

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.

3. Negli esercizi di cui all'articolo 20, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali.

Sezione II
Sanzioni

Art. 113
Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 23, comma 1.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui agli articoli da 14 a 21 e da 23, comma 2, a 27;

b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui agli articoli da 29 a 31;

c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;

d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, subingresso e cessazione di cui agli articoli 86, 90, 91 e 92;

e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99;

f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100;

g) le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 101 a 109;

h) le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 4;

i) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006.

4. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l'esercizio dell'attività, è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

5. Qualora venga rilevata la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti oppure per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione l'articolo 125, comma 1, lettera d), e l'articolo 126, comma 1, lettera c).

6. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), g) ed h), può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 114
Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura dell'esercizio chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

2. È soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ogni altra violazione delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli da 48 a 54, in materia di sospensione volontaria, variazioni, subingresso di cui agli articoli 86, 90 e 91, in materia di orari di cui all'articolo 99 e in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. In luogo delle sanzioni di cui all'articolo 10 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 115
Esecuzione coattiva

1. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività di cui agli articoli 113, 114 e 118, oppure non rispetti il provvedimento di sospensione dell'attività di cui all'articolo 116, comma 6, e all'articolo 126, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 116
Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della l. 689/1981, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l'esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui agli articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44;

b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 87, 90, e 93;

c) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100;

d) le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettere a), b) e d), si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

Art. 117
Sanzioni per l'attività fieristica

1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza titolo abilitativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.

2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

Art. 118
Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque:

a) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo oppure senza i requisiti di cui all'articolo 11;

b) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetti il divieto di cui all'articolo 69, comma 1;

c) installi ed eserciti l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

d) attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 70.

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza l'autorizzazione di cui agli articoli 64, 69 e 71 o in assenza del collaudo di cui all'articolo 67, l'attività è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o all'effettuazione del collaudo.

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui al comma 1, lettere a), b), e c), il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque:

a) effettui le modifiche di cui all'articolo 66 senza la prescritta autorizzazione o la SCIA o la perizia giurata di cui all'articolo 67, comma 3;

b) non utilizzi le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, entro i termini stabiliti dallo stesso articolo;

d) non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2 e 3;

e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 88, 90, 91 e 94;

f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui agli articoli da 96 a 99;

g) non rispetti le prescrizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100, comma 10.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 66, senza autorizzazione o senza la SCIA, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino

al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA.

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

Sezione III
Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche.

Art. 119
Sequestro della merce e delle attrezzature

1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa che accerti e contesti la violazione di cui all'articolo 116, commi 1, 2 e 3, lettere a), b) e d), procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita, anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa può esigere l'apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.

Art. 120
Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro

1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l'elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l'ipotesi di cui all'articolo 121, comma 5.

2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:
a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;
b) prodotti per la cura della persona;
c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;
d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
e) occhiali, orologi e bigiotteria;
f) supporti videomusicali;
g) generi alimentari.

Art. 121
Conservazione delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l'apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:
a) la data e il luogo del sequestro;
b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;
c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;
d) le generalità del trasgressore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 122;
e) la firma del trasgressore;
f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.

5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.

Art. 122
Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all'articolo 120.

2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all'articolo 121, commi 1 e 2.

3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione, previa confisca.

4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l'articolo 123, comma 2.

Art. 123
Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati

1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno

devolute, previa confisca, in beneficenza, o distrutte, e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.

2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre, previa confisca, la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall'azienda USL competente per territorio.

Art. 124
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della l.r. 81/2000 e della l. 689/1981.

Sezione IV
Decadenze

Art. 125
Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;

d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 126
Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;

b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.

Art. 127
Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche

1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87;

d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a), b) e d), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;

e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all'articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.

2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un

triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87.

Art. 128
Decadenza dell'autorizzazione all'installazione
e all'esercizio di impianti
per la distribuzione dei carburanti

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti:

a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 11;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'articolo 88, commi 1 e 2.

d) qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 60 e sia inutilmente decorso il termine per i lavori di adeguamento;

e) qualora il titolare dell'impianto non abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe degli impianti di cui all'articolo 1, comma 100, della l. 124/2017, nei termini previsti.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Disposizioni finali e transitorie

Art. 129
Decorrenza e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4 e 7, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"), relativamente alle parti compatibili e, in particolare, l'articolo 3 e gli articoli da 26 a 32.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 "Disciplina del settore fieristico"), nelle parti compatibili con l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.

Art. 130
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati in merito all'applicazione della stessa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

a) rapporto numerico tra gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita;

b) azioni di contrasto del fenomeno dell'abusivismo e contraffazione, con particolare riferimento al commercio su aree pubbliche.

Art. 131
Abrogazioni

Sono abrogati:

a) la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico);

b) la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

c) la legge regionale 5 giugno 2007, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti");

d) la legge regionale 12 novembre 2007, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti");

e) l'articolo 24 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione". Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008);

f) gli articoli da 11 a 14 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

g) la legge regionale 17 luglio 2009, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti");

h) gli articoli 66 e 67 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);

i) l'articolo 35 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011);

j) la legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti");

k) gli articoli 88 e 89 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

l) gli articoli da 75 a 77 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

m) gli articoli da 1 a 60 e gli articoli 64 e 71 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla L.R. n. 28/2005 e alla L.R. n. 1/2005);

n) la legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla L.R. n. 28/2005 e alla L.R. n. 52/2012);

o) l'articolo 57 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);

p) la legge regionale 3 aprile 2014, n. 19 (Disposizioni sui controlli in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti");

q) la legge regionale 26 giugno 2014, n. 35 (Disciplina delle fiere antiquarie. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti");

r) l'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009).

Art. 132
Disapplicazione di disposizioni statali

1. Cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a), ultimo periodo;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'articolo 56 del d.m. industria 375/1988;

4) 28, comma 17;

5) 30, comma 5.

b) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'articolo 43, e 9, comma 3;

c) l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia);

d) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

Art. 133
Modifiche all'allegato A

1. L'allegato A è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 23 novembre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.11.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 27 aprile 2018, n. 274

Proponenti:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Stefano Ciuoffo
Assegnata alla 2^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 31 ottobre 2018

Approvata in data 7 novembre 2018

Divenuta legge regionale 44/2018 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A - Aree Commerciali Metropolitane
(articolo 13, comma 1, lettera e)

1. Area commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato:
Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Firenze
Lastra a Signa
Scandicci
Sesto Fiorentino
Signa
Agliana
Montale
Pistoia
Quarrata
Serravalle Pistoiese
Cantagallo
Carmignano
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Vernio

2. Area commerciale metropolitana Livorno-Pisa:
Collesalvetti
Livorno
Buti
Calci
Cascina
Fauglia
Lorenzana
Pisa
San Giuliano Terme
Vecchiano

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2018, **n. 63**

Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle
Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
Art. 3 - Commissario
Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria
Art. 5 - Vigenza degli atti
Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
Art. 7 - Municipi
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 9 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Cartografia del Comune di Barberino Tavarnelle

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione 17 luglio 2018, n. 69, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 11 e 12 novembre 2018 con il seguente esito:

- Comune di Barberino Val d'Elsa: risposte affermative (SI) voti n. 1.264; risposte negative (NO) voti n. 602;
- Comune di Tavarnelle Val di Pesa: risposte affermative (SI) voti n. 2.424; risposte negative (NO) voti n. 530;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 3.688; totale risposte negative (NO) voti n. 1.132;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;
4. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2019 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione del nuovo comune e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sarà gestito da un commissario, è individuata in via transitoria la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa;
7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le

obbligazioni assunte dai Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa;

8. Trattandosi del medesimo territorio, si dettano norme volte a considerare valido l'eventuale avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), quale avvio del procedimento del piano strutturale del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'articolo 17 della stessa l.r. 65/2014;

9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della l. 56/2014 e, in particolare:

a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa;

c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Art. 1
Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze.

2. Il territorio del Comune di Barberino Tavarnelle è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2
Successione nella titolarità dei beni e
dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Barberino Tavarnelle.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Barberino Tavarnelle a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Barberino Tavarnelle e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Barberino Tavarnelle è situata presso la sede dell'estinto Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle.

Art. 5
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei

corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle.

2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all'articolo 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Barberino Tavarnelle, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, il Comune di Barberino Tavarnelle, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa per l'esercizio 2019 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Art. 6
Statuto e regolamento di funzionamento
del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Barberino Tavarnelle, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Barberino Tavarnelle si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 7
Municipi

1. Lo statuto del Comune di Barberino Tavarnelle può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comunale del Chianti Fiorentino in luogo dei comuni estinti, salvo recesso a norma di statuto dell'unione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il commissario di cui all'articolo 3 sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di Barberino Tavarnelle.

3. Il consiglio del Comune di Barberino Tavarnelle provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

4. Il Comune di Barberino Tavarnelle resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione stessa per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Barberino Tavarnelle le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnato.

6. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

7. Qualora abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2018 l'avvio del procedimento per il piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 65/2014, questo è da considerarsi valido quale avvio del procedimento del piano strutturale del Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'articolo 17 della l.r.

65/2014, fermo restando il termine di cui all'articolo 94, comma 2 bis, della l.r. 65/2014 per la conclusione del procedimento del piano strutturale.

8. Il contributo concesso per la redazione del piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014 tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa è destinato alla redazione del piano strutturale del nuovo comune di Barberino Tavarnelle; restano ferme le condizioni e le disposizioni procedurali già stabilite per la concessione originaria del contributo.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Comune di Barberino Tavarnelle sostituisce gli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 6" dell'allegato A alla l.r. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 novembre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.11.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 25 giugno 2018, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 28 giugno 2018, n. 292
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Vittorio Bugli
Assegnata alla 1^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 20 novembre 2018
Approvata in data 20 novembre 2018
Divenuta legge regionale 47/2018 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Comune di BARBERINO TAVARNELLE

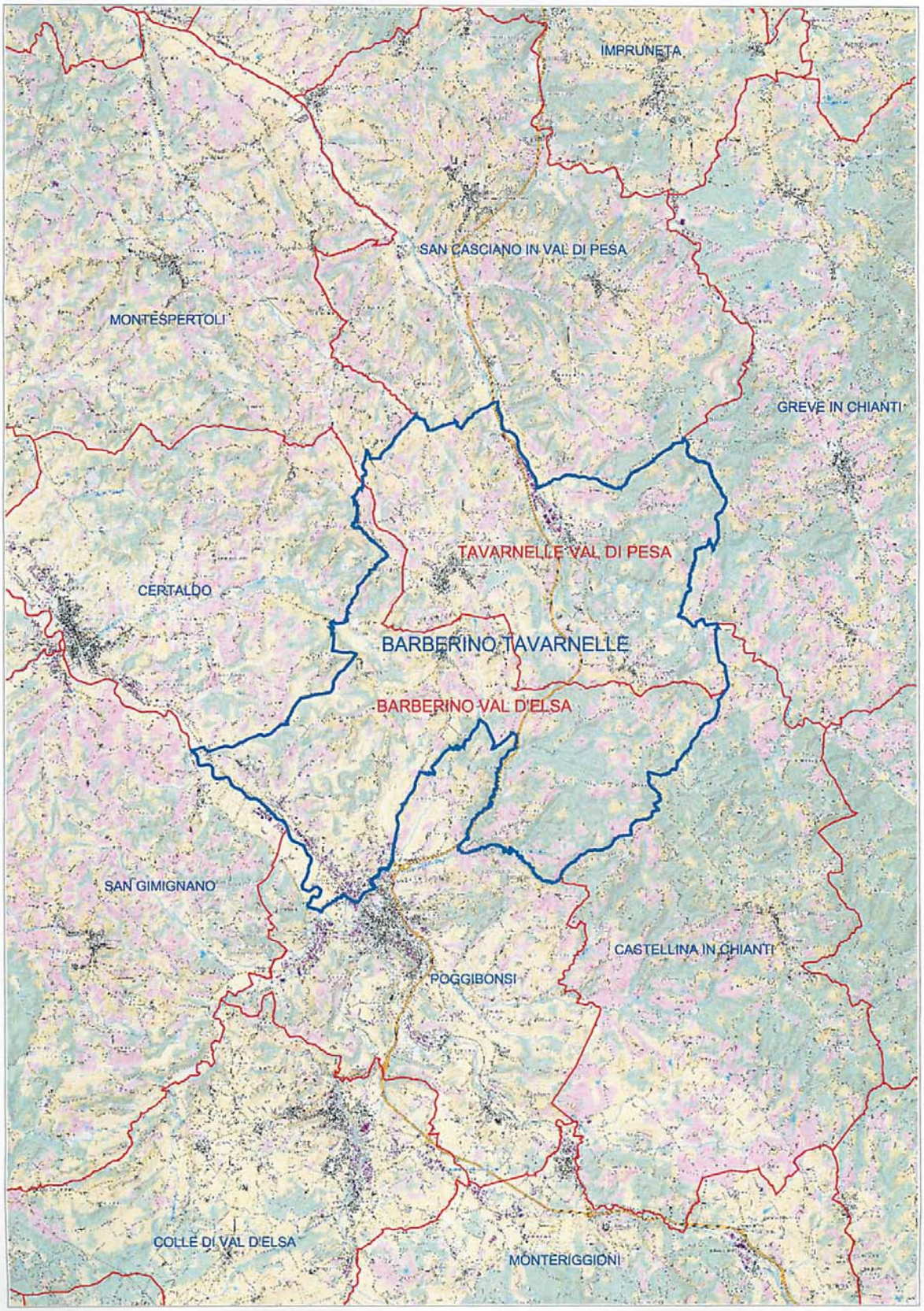

REGIONE TOSCANA D.G. Governo del Territorio - S.I.T.A.

MODIFICA ALLO STATUTO REGIONALE

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 26 novembre 2018, **n. 64**

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

Approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta dell'8 maggio 2018 e con seconda deliberazione nella seduta del 1° agosto 2018

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 32, 41 secondo e terzo comma, 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto;

Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti gli articoli 1, 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

Considerato quanto segue:

1. Con legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarietà. In particolare al quarto comma del nuovo articolo 118 viene riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, concernente i rapporti tra lo Stato - inteso come insieme dei pubblici poteri - e le formazioni sociali, che si colloca accanto al generale principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Esso è funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

2. La Costituzione della Repubblica contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la "costituzione economica" prevede che la proprietà - pubblica e privata - e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in sé e per sé, bensì quali veicoli per la costruzione di "equi rapporti sociali" (così l'articolo 44), in un sistema economico misto e guidato dal principio e dal dovere di solidarietà.

3. Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale con gli articoli 58 e 59, come principio di sussidiarietà sociale. In particolare con l'articolo 58 lo Statuto prevede che la Regione conformi la propria attività al principio di sussidiarietà ed opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche; con l'articolo 59 stabilisce che la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità;

4. Il principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente legato a quello di cittadinanza attiva, che già da tempo costituisce una finalità perseguita dal legislatore regionale toscano, e si riferisce alle attività concrete promosse autonomamente dagli attori sociali configurandosi, in particolare, quale capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale;

5. L'attuazione della cittadinanza attiva e la tutela e lo sviluppo di equi rapporti sociali e dell'equilibrio ecologico si compiono mediante la promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la rigenerazione dei cosiddetti "beni comuni". Questi ultimi sono quei beni che si pongono al di fuori dell'ordinaria dicotomia tra beni pubblici e beni privati, individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali, e le cui utilità risultano funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future;

6. I beni comuni rappresentano pertanto una risorsa per le esigenze e per i bisogni della comunità e l'attività di cura degli stessi da parte dei cittadini, applicando a pieno il principio di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce al perseguimento dell'interesse generale, al miglioramento della vita della collettività

nonché al rafforzamento del legame tra i cittadini medesimi e l'amministrazione;

7. A tal fine è opportuno che le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto e parallelamente perseguano, quale finalità prioritaria, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;

Approva la presente legge

Art. 1
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni.
Modifiche all'articolo 4 dello Statuto

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:

"m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;".

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 novembre 2018

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 8 maggio 2018 e con seconda deliberazione in data 1 agosto 2018, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 14 agosto 2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge statutaria 3 agosto 2017, n. 6
Proponenti:
Consiglieri **Meucci, Marras, Bugetti, Gazzetti, Mazzeo, De Robertis, Sostegni**.
Proposta di legge statutaria 14 settembre 2017, n. 7
Proponenti:
Consiglieri Fattori, Sarti.
Assegnate alla 1^ Commissione consiliare
Messaggio su testo unificato **della Commissione in data 3 maggio 2018**
Approvato con prima deliberazione in data 8 maggio 2018
Messaggio su testo unificato **della Commissione in data 19 luglio 2018**
Approvato con seconda deliberazione in data 1° agosto 2018

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 27 ottobre 2018, **n. 708**

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 ottobre 2018 collegato alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).;

Premesso che:

- la l.r. 62/2018 prevede specifiche misure finalizzate a valorizzare le forme di commercio presenti nei piccoli paesi e, in particolare, le strutture e i luoghi commerciali nati per rivitalizzare i piccoli centri ed evitarne il progressivo spopolamento, nonché preservarne l'identità culturale;
- in particolare tra queste, per quanto attiene ai piccoli centri e alle aree rurali delle zone montane e dei territori interni, che costituiscono luoghi di grande importanza per la cultura e l'immagine autentica della Toscana, viene favorita la presenza di luoghi "multiservizio" in cui trovare, oltre all'attività commerciale, altri servizi utili alla collettività;
- parimenti, il Codice del Commercio attribuisce grande rilevanza al sostegno ed allo sviluppo delle piccole e medie realtà imprenditoriali delle città toscane, con particolare attenzione alle espressioni tipiche di centri storici e filiere produttive corte peculiari di un determinato territorio.

Considerati:

- l'articolo 25 della l.r. 62/2018che disciplina gli empori funzionali determinando che, nei comuni montani e in quelli insulari, nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune

e interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto "emporio polifunzionale", oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune e che la Regione promuove misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

- l'articolo 111 della l.r. 62/2018 che definisce i "centri commerciali naturali" quali luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

Rilevato che l'articolo 110 della l.r. 62/2018 detta, inoltre, delle disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale, finalizzate a consentire che i comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possano individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche e che tra i predetti interventi possano prevedere "programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree";

Preso atto delle iniziative già poste in essere per l'erogazione di finanziamenti a sostegno delle attività dei centri commerciali naturali e per realizzare azioni di potenziamento e di promozione dell'offerta turistica nei centri minori della Toscana, quali borghi, piccoli centri, territori montani e rurali;

Tenuto conto che, in sede di applicazione dei bandi per il sostegno e la promozione dei centri commerciali naturali, sono state segnalate alcune criticità inerenti, in particolare, agli adempimenti sottesi al finanziamento ed al limite dimensionale previsto nella misura di 15mila abitanti residenti nei comuni ammessi al contributo;

Ritenuto che la rivitalizzazione del commercio nelle diverse aree della Toscana è un obiettivo da perseguire in maniera continua e mediante la messa in atto di specifici strumenti, anche normativi, a ciò finalizzati, non solo per contrastare l'abbandono dei piccoli centri o per sostenere il substrato di piccole medie imprese toscane che caratterizzano l'economia regionale, ma anche per tutelare la cultura e l'identità della Toscana;

Considerato infine che, tra gli aspetti disciplinati dalla l.r. 62/2018 che in fase attuativa necessitano di particolare attenzione, vi è quanto previsto dall'articolo 100, comma 10, il quale, con riferimento alla pubblicità dei prezzi, prescrive che "negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati";

Visto in merito il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) che, ai fini dell'imposizione considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e tra le esclusioni dall'applicazione della normativa prevede, entro stretti limiti, che siano esenti dall'imposta le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie,

Considerato che i cartelli esposti sugli impianti carburanti al fine di informare la clientela sulla tipologia di carburante erogato, sui prezzi e sulle modalità, servito o self-service, qualora non espongano, un marchio reclamistico, si sostanziano nell'adempimento dell'obbligo previsto per legge e si sostanziano in una forma di comunicazione al pubblico volta a realizzare la garanzia e la piena informazione del consumatore e, pertanto, dovrebbero essere sempre escluse dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, anche mediante una specifica previsione normativa in tal senso;

Valutato infine che, ai fini di garantire il massimo coinvolgimento dei soggetti economici e sociali, si ritiene opportuno effettuare uno specifico intervento normativo in materia di concertazione finalizzato a disciplinare le complessive modalità di svolgimento di quest'ultima, ivi compresi gli aspetti concernenti la concertazione locale in materia di commercio;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

di concerto con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), associazioni di categoria e rappresentanze sindacali, a proseguire nell'impegno profuso per il sostegno ai centri commerciali naturali, mediante la valorizzazione delle esperienze maturate e attraverso la verifica dei risultati ottenuti con le iniziative già messe in campo, cercando al contempo di migliorare le attività di promozione di questi luoghi commerciali complessi e non omogenei, anche valutando di ammettere alle misure di finanziamento comuni con un maggior numero di abitanti rispetto alle previsioni precedenti, ad esempio con una popolazione residente non superiore a 20 mila abitanti, e prevedendo altresì una semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo;

a dare attuazione, previa concertazione con i soggetti sopracitati, mediante politiche attive e concrete:

1) alla previsione di cui all'articolo 110 della l.r. 62/2018, attraverso l'attuazione di misure finalizzate al sostegno ai comuni che decidono di avviare dei percorsi innovativi di tutela, valorizzazione, promozione e sostegno delle attività economiche in particolari aree del proprio territorio, attivando il necessario coordinamento con le politiche di rigenerazione e sicurezza urbana;

2) alla previsione di cui all'articolo 25 della l.r. 62/2018, con riferimento alla realizzazione nell'ambito degli strumenti di programmazione delle misure ivi disciplinate, finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali.

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché possa essere messa in atto ogni azione, anche di carattere interpretativo, per conferire massima chiarezza alle disposizioni riferite alla cartellonistica degli impianti di distribuzione di carburanti, con particolare riferimento alle casistiche di esclusione dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

SI IMPEGNA

con il coinvolgimento della commissione consiliare competente, a predisporre uno specifico intervento normativo finalizzato a disciplinare le complessive modalità della concertazione regionale, ivi compresi gli aspetti concernenti la concertazione locale in materia di commercio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Marco Casucci

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
19 novembre 2018, **n. 112**

L. 228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm. ii. - Intervento codice 2012EGR0118 - Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano - Liquidazione dell?indennità definitiva di esproprio ai Sigg.ri Tistarelli Fernanda, Novelli Alessandro, Novelli Alessandra, Scalabrelli Fabrizio, Scalabrelli Tosca, Peruzzi Duilio, Peruzzi Fabrizio, Peruzzi Giampaolo, Rovai Marina, Scalabrelli Giuseppe, Camilli Aldo, Dominici Edoardo, Martinelli Mauro, Corchia Flaviano, ISMEA.

IL COMMISSARIO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";

Considerato che nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di

Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto che, con il comma 548 dell'articolo 1 della sopra citata legge, il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n° 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n° 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n° 47 del 26 febbraio 2016, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n° 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n°122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art.1, comma 548, della Legge n° 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n°122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n° 210/2015 convertito nella Legge n° 21/2016 e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, modificato e integrato con successive ordinanze (n. 14 del 26/07/2013, n. 23 del 5/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 3/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016, n.2 del 27/02/2017 e n.35 del 18/04/2018) con le quali è stato rimodulato il Piano;

Dato atto che:

- tra gli interventi del Piano approvato con le suddette ordinanze è stato inserito l'intervento "Fiume Albegna. Ripristino officiosità idraulica a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012" per un importo di € 3.500.000,00, individuando per l'attuazione il Consorzio di Bonifica Osa-Albegna, oggi Consorzio n. 6 Toscana Sud;
- dalla data di approvazione dell'Ordinanza n. 58 del 4/12/2014 il Commissario delegato è subentrato al Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud nella responsabilità e nell'attuazione dell'intervento in oggetto;
- data l'urgenza di esecuzione dell'intervento 2012EGR0118, il Commissario delegato ha ritenuto di dover riassumere l'esecuzione dello stesso sotto la propria diretta responsabilità, provvedendo a tutte le attività necessarie avvalendosi del settore Difesa del Suolo della Regione Toscana;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente n. 153 del 26/09/2014 il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud ha approvato il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 5/08/2014 con la quale si approvava il progetto definitivo, con implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera che è divenuta efficace il 26/11/2015, unitamente alla variante urbanistica;
- il progetto esecutivo di realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Man-ciano (GR) e Orbetello (GR), approvato con Ordinanza n. 11 del 23/03/2015, prevedeva tra l'altro l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei terreni interessati dai lavori, compresi quelli della Signora Tistarelli Fernanda, oltre all'occupazione temporanea di aree limitrofe, utili alla corretta esecuzione dei lavori;
- con deliberazione n. 55 del 27/10/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del 11/11/2015, il Consiglio Comunale di Orbetello ha approvato la "Variante al regolamento urbanistico per la localizzazione puntuale dell'argine remoto del Fiume Albegna", divenuta efficace il 26/11/2015 e, pertanto, l'argine di cui trattasi risulta conforme anche alle previsioni urbanistiche del Comune di Orbetello;

Vista la propria ordinanza n. 42/2015 con la quale

il sottoscritto ha preso atto della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di cui alla DGR n. 913 del 28/09/2015, modificando i settori regionali di cui il medesimo si avvale per la realizzazione di alcuni interventi del Piano sopra citato, tra cui l'intervento dell'argine remoto che è passato nella competenza del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime (ora Genio Civile Toscana Sud);

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la L.R. 30/2005 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificata dalla L.R. 47/2016 ;

Considerato che alla presente procedura espropriativa continua ad applicarsi il testo dell'art. 3 della L.R. 30/2005 previgente alle modifiche di cui alla L.R. 47/2016, che stabilisce al comma 1 lettera b), che le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione sono conferite alla Provincia per l'opera che interessi il territorio di più comuni, in questo caso la Provincia di Grosseto, così come stabilito nella sopra citata ordinanza commissariale n. 11 del 23/03/2015;

Preso atto altresì che il sottoscritto è individuato quale promotore dell'espropriazione che, in qualità di soggetto attuatore, chiede l'espropriazione e ne assume gli oneri economici, mentre il soggetto beneficiario dell'espropriazione è il Demanio Pubblico dello Stato Ramo Idrico - C.F. 97905270589, che diventerà proprietario dei beni espropriati;

Visto il "Piano particellare d'esproprio" conservato agli atti di questo Ufficio che riporta le superfici presunte di esproprio e di occupazioni temporanee necessarie per la corretta esecuzione dei lavori e stima l'ammontare provvisorio delle relative indennità da corrispondere ai proprietari;

Visto il decreto di occupazione d'urgenza n. 831 del 01/04/2015 con il quale e' stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio (art. 22-bis D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.)" e disposta l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori e di quelle limitrofe, utili alla corretta esecuzione dei lavori;

Visti altresì i verbali di consistenza ed immissione in possesso, conservati agli atti della Provincia di Grosseto, sottoscritti in data 21, 22 e 29 aprile 2015, con i quali si entrava in possesso delle aree interessate dell'esecuzione dell'argine di proprietà dei Sig.ri sotto elencati, censite all'Agenzia del Territorio del Comune di Manciano e Orbetello nel seguente modo:

- Ditta: Tistarelli Fernanda al Foglio 205, particelle 662,566,186,564,563,97,608 e 661;
- Ditta: Novelli Alessandra al Foglio 205, particella 671;
- Ditta: Scalabrelli Fabrizio - Scalabrelli Tosca Foglio 206 Particella Ex 586_AA Foglio 205 Particella 71;
- Ditta: Madinelli Marianna - Peruzzi Duilio - Peruzzi Fabrizio – Peruzzi Giampaolo Foglio 205 Particelle 143, 110, 339 e 120;
- Ditta: Novelli Alessandro Foglio 205 Particelle 590 e 588;
- Ditta: Rovai Marina Foglio 205 Particella 497;
- Ditta: Scalabrelli Giuseppe Foglio 205 Particella 126;
- Ditta: Camilli Ildo Foglio 205 Particella 590;
- Ditta: Dominici Edoardo Foglio 205 Particella 129;
- Ditta: Martinelli Mauro Foglio 206 Particella 964;
- Ditta: Corchia Flaviano Foglio 28 Particella 33;

Dato atto che:

- in data 22.09.2016 e' stato sottoscritto l'accordo per la determinazione dell'indennità di esproprio tra la Sig.ra Tistarelli Fernanda, la Dott.ssa Silvia Petri per la Provincia di Grosseto, quale autorità espropriante e l'Ing. Renzo Ricciardi, per Regione Toscana e che con lo stesso l'interessata ha dichiarato di accettare la somma offerta, nonchè la liquidazione in un'unica soluzione alla fine dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 1191 del 07.12.2016 e' stato approvato l'accordo per la determinazione dell'indennità di esproprio, nonché determinato l'indennizzo pari ad € 156.767,95 per la Sig.ra Tistarelli Fernanda, oltre all'indennità di occupazione ed € 12.659,29 all'affittuario Sig. Novelli Alessandro, con ricalcolo successivo in base alle superfici effettivamente espropriate e/o occupate risultante dai frazionamenti;
- e' stata riconosciuta al Sig. Alessandro Novelli, in virtù di regolare contratto di affitto agrario, l'indennità aggiuntiva ai sensi dell'art.42 del DPR 327/2001;
- i beni oggetto di accordo risultano liberi da qualsiasi vincolo o diritto di terzi;

Dato atto che:

- la Sig.ra Novelli Alessandra ha dichiarato, al momento della sottoscrizione del predetto verbale in data 22/04/2015, che sul bene oggetto di esproprio e di occupazione temporanea gravava un vincolo di riservato dominio a garanzia di mutuo, a favore dell'ex Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina oggi ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ente pubblico economico) con sede in Roma;
- il vincolo di riservato dominio, sottoscritto con atto notarile pubblico in data 27/11/1995, Rep. n° 5130,

registrato alla conservatoria dei RR.II. il 29/11/1995 al n. 9131, ha una durata complessiva di 30 anni a far data dal giorno di stipula del suddetto atto;

- la Provincia di Grosseto, in qualità di Autorità espropriante, ha provveduto ad inviare all'ISMEA tutta la documentazione riguardante la procedura espropriativa attivata sui beni della sig.ra Alessandra Novelli, compresa la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio;

- l'ISMEA ha approvato, con determinazione n. 438 del 15/06/2016, la cessione della superficie del bene di cui all'operazione espropriativa e condiviso l'indennità offerta, convenendo che il pagamento della stessa avvenisse in un'unica soluzione a fine lavori e stabilendo che l'indennità di esproprio fosse liquidata alla stessa ISMEA, mentre le indennità di occupazione anticipata e occupazione temporanea ed eventuali rimborsi fossero liquidate alla sig.ra Alessandra Novelli;

Dato atto altresì che:

- i lavori sono stati ultimati in data 15/09/2016, come da certificato di ultimazione dei lavori in pari data, nel quale sono stati concessi all'Impresa 45 giorni per il completamento di lavorazioni marginali, non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere, ultimati in data 20/10/2016;

- con propria ordinanza n. 44 del 14.09.2017 e' stato ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 207/2010, il certificato di collaudo dell'intervento di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna", emesso in data 04/07/2017;

- sono stati eseguiti, redatti e presentati i frazionamenti per la definizione delle aree effettivamente espropriate;

- con propria ordinanza n. 16 del 27.02.2018 e' stato riapprovato il quadro economico iniziale di cui alla suddetta ordinanza n. 27/2016 ed incrementato l'importo della voce b.10 "Acquisizione aree e occupazioni temporanee" di € 246.000,00, necessaria alla liquidazione delle indennità di esproprio e l'importo della voce b.11 "imposte registrazione e frazionamenti" di € 34.000,00 necessaria per le imposte di registrazione e frazionamenti, in quanto proporzionali alle indennità liquidate;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 798 del 04/09/2018 sono state determinate le indennità e disposto la liquidazione dell'indennità di esproprio, sulla base delle superfici effettivamente espropriate risultanti dai frazionamenti, all'ISMEA (Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare con sede in Roma), subentrata, ai sensi dell'art. 6 punto 5 del Decreto Legislativo 29/10/1999 n. 419, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, mentre l'indennità di occupazione anticipata, l'indennità di occupazione temporanea e il rimborso per le indagini preliminari dovranno essere liquidati alla sig.ra Alessandra Novelli;

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 799 del 04/09/2018 è stata determinata l'indennità definitiva di esproprio e disposta la relativa liquidazione, sulla base delle superfici effettivamente espropriate risultanti dai frazionamenti, ai soggetti di cui all'elenco allegato alla suddetta determinazione;

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 817 del 06/09/2018 e' stata determinata l'indennità definitiva alla Sig.ra Tistarelli Fernanda e disposta la relativa liquidazione sulla base delle superfici effettivamente espropriate e/o occupate risultanti dai frazionamenti, nonché disposta la liquidazione dell'indennità aggiuntiva all'affittuario Sig. Novelli Alessandro;

- con successiva Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 963 del 11/10/2018 è stata rettificata la determinazione n. 799 del 04/09/2018 esclusivamente nell'importo dell'indennità definitiva di esproprio della ditta Rovai Marina contraddistinta dal punto 4), che viene variata da € 1.646,10 a € 542,95, nonché, di conseguenza, nell'ammontare complessivo da liquidare, di cui alla lettera c) del dispositivo, che viene variato da € 24.931,50 a € 23.828,35, in quanto la stessa aveva già percepito l'anticipazione dell'80% dell'indennità provvisoria d'esproprio, di cui all'ordinanza del Commissario Delegato n. 16 del 05/05/2016;

Considerato che, per quanto sopra richiamato, rimane a carico del sottoscritto il compito di provvedere alla liquidazione delle indennità definitive, con le risorse di cui alla contabilità speciale n. 5750 - capitolo 21175 intestata al Commissario delegato ai sensi dell'art.1 comma 548 della L.228/2012;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell'indennità dei beni espropriati ai soggetti, come individuati nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, localizzati nel Comune di Manciano e Orbetello di cui ai dati catastali indicati nel predetto allegato, per complessivi € 209.531,23, non soggetta all'applicazione della ritenuta di cui all'art.35 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che la somma necessaria per il pagamento dell'indennità di espropriazione di cui ai soggetti identificati nell'Allegato "A" per complessivi € 209.531,23 trova copertura all'interno del punto b.10 delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ritenuto di impegnare a favore dei soggetti di cui all'allegato A la somma complessiva di € 209.531,23 che trova copertura sul capitolo n. 21175 della c.s. n. 5750 e di ridurre contestualmente di pari importo l'impegno n. 149 del medesimo capitolo;

Ritenuto, altresì, di liquidare a favore dei soggetti di cui all'allegato A la somma totale di € 209.531,23

imputandola all'impegno assunto con il presente atto, secondo le modalità specificate nello stesso allegato.

ORDINA

1. di impegnare per il pagamento dell'indennità definitiva di esproprio dei terreni necessari alla realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Manciano e Orbetello (GR), ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 del DPR 327/2001, l'importo complessivo di € 209.531,23 sul capitolo n. 21175 della c.s. n. 5750 e di ridurre contestualmente di pari importo l'impegno n. 149 del medesimo capitolo, a favore dei soggetti di cui all'allegato A;

2. di liquidare a titolo di saldo dell'indennità definitiva di esproprio alla proprietaria

- Rovai Marina nata a Manciano (GR) il 31/08/1932 € 542,95

l'indennità di occupazione annua, occupazione temporanea e rimborso per indagini preliminari all'assegnataria:

- Novelli Alessandra nata a Orbetello (GR) il 04/02/1968 € 3.010,12

e l'indennità definitiva di esproprio ai seguenti proprietari:

- Tistarelli Fernanda nata a Manciano (GR) il 07/03/1949 € 161.108,14
- ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare sede in Roma, Via Liegi n. 26 € 8.866,00
- Scalabrelli Fabrizio nato a Manciano (GR) il 08/05/1958 € 103,87
- Scalabrelli Tosca nata a Manciano(GR) il 08/06/1955 € 103,86
- Peruzzi Duilio nato a Manciano (GR) il 15/03/1957 € 3.871,94
- Peruzzi Giampaolo nato a Orbetello (GR) il 25/07/1966 € 3.871,94
- Peruzzi Fabrizio nato a Manciano (GR) il 10/02/1955 € 3.871,93
- Novelli Alessandro nato a Orbetello (GR) il 17/07/1972 € 20.594,65
- Scalabrelli Giuseppe nato a Manciano (GR) il 20/12/1937 € 260,08
- Camilli Aldo nato a Manciano (GR) il 13/10/1951 € 2.632,41
- Dominici Edoardo nato a Capalbio (GR) il 07/10/1952 € 216,67
- Martinelli Mauro nato a Manciano (GR) il 12/12/1950 € 260,00
- Corchia Flaviano nato a Orbetello (GR) il 30/03/1950 € 216,67

per una somma totale € 209.531,23

con le modalità di cui all'allegato "A", non soggetta a ritenuta d'acconto in quanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 11, comma 5 e seguenti della Legge 30/12/1991 n. 413, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992, imputandola sull'impegno assunto col presente atto;

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è integralmente pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e ai sensi dell'art. 26 c.7 del DPR 327/2001, nonché sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "A" nel rispetto dei limiti alla trasparenza imposti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
19 novembre 2018, **n. 113**

O.C.D.P.C. n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017 - Procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 5 e 7 dell'Allegato B dell'Ordinanza OCDPC n. 482/2017, per l'affidamento dell?appalto denominato: - "Int. Cod. 2017ELI0088 - Lavori per il miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno)" CIG n. 758552908F - CUP n. J37H17001070002 - Aggiudicazione non efficace all'operatore economico Impresa individuale Tognetti Fabio.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno" e la nomina del

Commissario delegato nella persona del Presidente della Regione Toscana;

Vista l'ordinanza n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n.482/2017, ha individuato le strutture a supporto della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l'ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della O.C.D.P.C. n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi;

Vista l'ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi degli uffici della Regione Toscana;

Vista l'ordinanza n. 13 del 16/02/2018 avente ad oggetto: "Modifiche alle disposizioni per l'attuazione degli interventi, approvate con l'ordinanza commissariale n. 56/2017";

Vista l'ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 che ha prorogato il suddetto stato di emergenza dichiarato in data 15 settembre 2017 e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 che ha prorogato di ulteriore sei mesi il suddetto stato di emergenza;

Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0088" Lavori per il miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno) per importo di € 200.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Vista l'ordinanza n. 2 del 5/01/2018 con cui il Commissario delegato ha individuato il gruppo tecnico e il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Dario Bellini dell'intervento sopra richiamato;

Vista l'ordinanza n. 72 del 29/08/2018 con cui il Commissario delegato ordina:

- di approvare ed autorizzare il progetto esecutivo denominato: cod. "2017ELI0088 Lavori per il miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno), per un importo complessivo di € 200.000,00 conservato agli atti del Settore Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

- di ricorrere alla procedura di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), dell'Allegato B dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017, e quindi alla procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre deroghe previste dalle disposizioni di cui Allegato B richiamato, per far fronte all'affidamento dei lavori, procedendo ad inviti diretti degli operatori economici da consultare, invitando un numero di operatori economici non inferiore a quello previsto dall'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

- di aggiudicare l'appalto dei lavori sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG n. 758552908F - CUP n.J37H17001070002 ;

- di dare atto che la suddetta procedura verrà svolta, ai sensi della L.R.38/2007 e dell'Allegato B dell'ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017, mediante l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;

Visto il disposto dell'art. 5 comma 15 dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017, ai sensi del quale "Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il presidente di Gara e l'Ufficiale Rogante. In particolare sono di competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e dell'elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede con propria ordinanza, i restanti provvedimenti";

Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Preso atto che in esecuzione dell'ordinanza 2 del 5/01/2018 del Commissario delegato è stata pubblicata su START la lettera di invito prot. n. 418576 del 5/09/2018 a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori a n. 19 operatori economici, che alla data del 20/09/2018, ore 12:00, termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono state presentate numero 3 offerte e che la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa è stata fissata per il giorno 24/09/2018 alle ore 9:30, presso la sede degli uffici della Regione

Toscana in Livorno, Palazzo Gherardesca, via G. Galilei 40;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 15519 del 3/10/2018 con il quale è stato approvato il verbale della seduta di gara del 24/09/2018 relativa all'esame della documentazione amministrativa e l'elenco degli ammessi e degli esclusi (nessuno escluso) alla procedura negoziata;

Preso atto che il decreto dirigenziale n. 15519 del 3/10/2018 con l'elenco degli ammessi e degli esclusi è stato pubblicato sul Profilo di committente e sulla piattaforma Start, che agli operatori economici ammessi è stata inviata via pec la comunicazione (prot. n. 469047 del 10/10/2018) della pubblicazione del suddetto decreto e che in data 9/10/2018 è stata comunicata mediante piattaforma START la data della seduta pubblica di apertura ed esame delle offerte economiche fissata per il giorno 15/10/2018, alle ore 10:00;

Considerato che in data 15/10/2018 è stata effettuata in seduta pubblica l'apertura e l'esame delle offerte economiche degli operatori economici ammessi ed è stata formulata la classifica della gara;

Visto il verbale della seduta di gara del 15/10/2018 allegato A), quale parte integrante e sostanziale a del presente provvedimento, con il quale il Presidente di gara dichiara aggiudicatario provvisorio l'operatore economico Impresa individuale Tognetti Fabio (P. IVA 01347060467) con sede in Pontasserchio (56010PI) via Bruno Buozzi n. 16 che ha offerto un ribasso percentuale del 18,620% sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso di € 143.909,05;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione non efficace della gara per l'affidamento dell'appalto denominato "Int. Cod. 2017ELI0088 -Lavori per il miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno)" CIG n. 758552908F - CUP n.J37H17001070002- all'Impresa individuale Tognetti Fabio;

Dato atto che sulle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR n. 445/2000, dall'Impresa individuale Tognetti Fabio sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, il Dirigente del Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara procederà a controllare la regolarità e veridicità di tali dichiarazioni ai sensi del citato artico del codice dei contratti ed in conformità dell'art. 10 dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017;

Dato atto altresì che, a seguito dell'esito positivo dei suddetti controlli, si provvederà con apposito provvedimento a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione all'Impresa individuale Tognetti Fabio e all'assunzione dell'impegno di spesa pari a € 117.113,19 oltre ai costi della sicurezza per € 8.533,05 oltre IVA al 22% per € 27.642,17 per un totale di € 153.288,41;

ORDINA

1. di approvare il verbale della seduta di gara del 15/10/2018 allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre l'aggiudicazione non efficace della gara per l'affidamento dell'appalto denominato "Int. Cod. 2017ELI0088 -Lavori per il miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno)" CIG n. 758552908F -CUP n.J37H17001070002-a favore dell'Impresa individuale Tognetti Fabio (P. IVA 01347060467) con sede in Pontasserchio (56010-PI) via Bruno Buozzi n.°16 per l'importo pari a € 117.113,19 oltre ai costi della sicurezza per € 8.533,05 oltre IVA al 22% per € 27.642,17 per un totale di € 153.288,41;

3. di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

4. di dare atto che sulle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR n. 445/2000, dall'Impresa individuale Tognetti Fabio sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, il Dirigente del Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara procederà a controllare la regolarità e veridicità di tali dichiarazioni ai sensi del citato artico del codice dei contratti ed in conformità dell'art. 10 dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017;

5. di rinviare a successivo atto, a seguito dell'esito positivo dei controlli, la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione all'Impresa individuale Tognetti Fabio (P. IVA 01347060467) con sede in Pontasserchio (56010-PI) via Bruno Buozzi n.°16 e l'assunzione dell'impegno di spesa;

6. di procedere alla pubblicazione della presente ordinanza sul Profilo del Committente, sul SITAT e sul sistema START ai sensi dell'art. 29, c.1 e 2, del D.Lgs 50/2016;

7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla Banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

È escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
23 novembre 2018, **n. 114**

Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con-successivo atto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista la DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha disposto, con l'art. 2-bis, comma 44, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione";

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 172/2017, e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2020 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale: -è stata approvata la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro 110.900.000,00:

Tipologia di intervento	Risorse
Contributi per imprese extra-agricole	18,8 mln
Contributi per imprese agricole	1,2 mln
Contributi per i privati	7,9 mln
Finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza	83,0 mln
Totale	**110,9 mln**

Considerato che con la presente deliberazione si intende prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con DPCM del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00, nella minor somma di euro 108.899.439,32, individuando le linee finanziarie dove applicare il taglio, come certificato con nota del DPC/ABI/46449 del 11/09/2014;

Considerato che alla data attuale si sono registrate economie su alcune linee finanziarie che si richiamano nelle successive ordinanze oppure si determinano con la presente ordinanza, che saranno utilizzate per l'applicazione del taglio di cui al precedente capoverso , come meglio specificato nella tabella n. 1 allegata al presente atto;

Richiamata per la linea finanziaria "Contributi per imprese extra-agricole" pari a euro 18,8 milioni di risorse del Piano, l'ordinanza commissariale n. 52 del 25/06/2018 con cui si è conclusa la procedura a favore delle attività produttive extra agricole e titolari di partita Iva ai sensi delle ordinanze commissariali di cui sopra n. 9/2013, n. 21/2013, n. 25/2013, con una economia complessiva disponibile sulla contabilità speciale n. 5750 pari a euro 8.450.410,15, a cui si aggiungono interessi e competenze per euro 173.675,03 modificati con successiva ordinanza commissariale n. 100 del 25/10/2018 in euro 161.398,69, come comunicato da Sviluppo Toscana con nota prot. n. 404372 del 23/08/2018;

Preso atto che restano da versare da parte di Sviluppo Toscana S.p.a. sulla base del nuovo calcolo degli interessi e competenze euro 146.399,35, come comunicato con nostra nota prot. n. A00GRT/498493/P.150 del 29/10/2018;

Richiamata per la linea finanziaria "Contributi per imprese agricole" pari a euro 1,2 milioni di risorse del Piano, l'ordinanza n. 12 del 16/07/2013 che individua le Province di Siena, Grosseto, e Massa Carrara quali soggetti responsabili delle istruttorie delle pratiche delle imprese agricole danneggiate e l'Agenzia regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA) per la liquidazione del contributo alle suddette imprese;

Considerato che la linea finanziaria di cui sopra "Contributi alle imprese agricole" pari a 1,2 milioni, è ancora aperta, in quanto a seguito dell'invio a Artea e al Settore Forestazione. Usi civici agroambiente della nostra lettera prot. n. AOOGRT/0479198 del 16/10/2018 avente ad oggetto la richiesta dei dati liquidati, sono pervenute da parte delle due strutture le risposte in merito (prot. A00GRT/485369/G.080.050.010 del 19/10/2018 dal settore Forestazione. Usi civici. Agro-ambiente e prot. 2018/497010-A del 26/10/2018 da ARTEA, agli atti del settore Protezione civile) dalle quali si rileva che le liquidazioni erogate a favore delle provincie sono state pari a euro 1.037.440,03 e la Provincia di Massa Carrara non ha ancora completato le pratiche istruite e pertanto non si può definire ad oggi , l'economia finale attribuita a questa linea finanziaria;

Richiamate per le linee finanziarie "Contributi ai privati per beni immobili" pari a euro 7 milioni, e "Contributi ai privati per beni mobili registrati" pari a euro 0,9 milioni, l' ordinanza n. 26 del 02/12/2013 e l'ordinanza n. 34 del 08/08/2016 con cui si determina il nuovo importo di Piano delle due linee finanziarie, modificando in aumento l'importo dei contributi ai privati per i beni mobili registrati da euro 900.000,00 a euro 1.133.580,98 e conseguentemente andando a modificare in diminuzione l'importo dei contributi ai privati per beni immobili da euro 7.000.000,00 a euro 6.766.419,02, a seguito della presa d' atto delle istruttorie svolte e delle liquidazioni effettuate;

Considerato che con la presente ordinanza si procede a determinare un importo complessivo utilizzato pari a € 3.034.270,05 relativamente a "Contributi ai privati per beni immobili" e pari ad € 1.133.580,93 relativamente a "Contributi ai privati per beni mobili registrati";

Ritenuto con la presente ordinanza per la linea finanziaria "Contributi ai privati per beni immobili" di determinare l'economia complessiva pari a euro 3.732.148,97 e per la linea finanziaria "Contributi ai privati per beni mobili registrati" di determinare l'economia complessiva pari a euro 0,05, che si intendono entrambe chiuse;

Ritenuto pertanto di prendere atto dei tagli come sopra citato e di modificare il quadro della programmazione finanziaria approvata con l'ordinanza commissariale n. 5/2013 applicando la minore somma di risorse statali di euro 2.000.560,88 alle tipologie di intervento del Piano a seguito delle economie di spesa, che si sono verificate sui contributi ai privati per beni immobili e contributi ai privati per beni mobili registrati;

Preso atto che attualmente l'economia complessiva disponibile sulla contabilità speciale n. 5750 è pari ad euro 12.182.559,17 al lordo dei tagli da applicare (pari alle economie realizzate sulle misure dei " contributi per imprese extra-agricole" per euro 8.450.410,15 e ai "contributi ai privati per i beni mobili registrati" per euro 0,05 e "Contributi ai privati per beni immobili" per euro 3.732.148,97);

Considerato quindi che le economie complessive al netto del taglio applicato di euro 2.000.560,88, sono pari a euro 10.181.998,49;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con

DPCM del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32;

2) di modificare conseguentemente il quadro della programmazione finanziaria relativa alle risorse sulla contabilità speciale n 5750 approvata con l'ordinanza commissariale n. 5/2013, come indicato nella tabella 1 allegata al presente atto che applica la minore somma di risorse statali pari a euro 2.000.560,88;

3) di prendere atto che attualmente l'economia netta complessiva disponibile sulla contabilità speciale n. 5750 è pari ad euro 10.181.998,49 e che dovranno essere sulla stessa versati, per i motivi su esposti, complessivi euro 146.399,35 da parte di Sviluppo Toscana, come comunicato con nostra nota prot. n. A00GRT/498493/P.150 del 29/10/2018;

4) di destinare tale economia al finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza e di provvedere con successivo atto all'individuazione degli interventi da finanziare;

5) di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione civile

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

Quadro della programmazione finanziaria relativa alle risorse sulla C.S. 5750

Tipologia intervento	Cap	Risorse Piano originario approvato con ordinanza n. 5/2013 (A)	Risorse del Piano stornate con ordinanza n. 26 del 02/12/2013 e n. 34 del 08/08/2016 (B)	Importo del Piano ad oggi (C)	Economie totali in procedura (D)	Taglio applicato (E)	(F) Economie nette (D-E)	(G) – Nuovo Piano al netto dei tagli (dopo la presente ordinanza)
Contributi per imprese extra agricole	1111	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	8.450.410,15	0	8.450.410,15	**10.349.589,85**
Contributi per imprese agricole	1211	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		0	0,00	**1.200.000,00**
Contributi ai privati per beni immobili	1311	7.000.000,00	-233.580,98	6.766.419,02	3.732.148,97	2.000.560,63	1.731.588,34	**3.034.270,05**
Contributi ai privati per i beni mobili registrati	1321	900.000,00	233.580,98	1.133.580,98	0,05	0,05	0,00	**1.133.580,93**
Finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza	vari cap	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	0	0	0,00	**93.181.998,49**
totali		**110.900.000,00**	**0,00**	**110.900.000,00**	**12.182.559,17**	**2.000.560,68**	**10.181.998,49**	**108.899.439,32**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
23 novembre 2018, **n. 115**

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 35/2018 - Servizi di architettura e ingegneria di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)" - CIG: 7645594FBF - CUP: J61J13000080001.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso, altresì, atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n°122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 210/2015 convertito nella Legge n. 21/2016 e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016 e e n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

Richiamata la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta Ordinanza) in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

Preso atto che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

Preso atto che, nel "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 della suddetta Ordinanza n. 5/2013, era stato individuato l'intervento "Canal Magro. Ripristino arginature, adeguamento casse espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell'evento del 11.11.2012", codice 2012EMS0006, finanziato per € 4.000.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5750, individuando, per l'attuazione, la Provincia di Massa-Carrara;

Vista l'Ordinanza n. 8 del 10 marzo 2016 "L.228/2012-art.1 c.548 - O.C.D. e n. 5/2013 Approvazione del nuovo elenco degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi dei settori della Regione Toscana, a seguito del riassetto istituzionale di cui alla L. 7/4/2014 n. 56 ed alla L.R.T. 03/03/2015 n. 22";

Preso atto che con la suddetta Ordinanza il sottoscritto, tenuto conto del riassetto istituzionale delle amministrazioni provinciali di cui agli atti sopra citati, subentrando alla Provincia di Massa Carrara, ha proceduto a riassumere direttamente l'esecuzione dell'intervento "Canal Magro ripristino arginature, adeguamento casse di espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell'evento del 11.11.2012" (Codice Intervento 2012EMS0006), avvalendosi, per tutti gli adempimenti necessari connessi alla sua attuazione, del Settore Assetto Idrogeologico della Regione Toscana e stabilendo che, relativamente al sopracitato intervento, per ragioni di continuità amministrativa, la funzione di autorità espropriante resti in capo alla Amministrazione Provinciale di Massa Carrara in nome e per conto del sottoscritto Commissario.

Vista l'Ordinanza n. 35 del 18 aprile 2018 avente ad oggetto "L.228/2012 art.1c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 - Nona rimodulazione del piano degli interventi" nella quale rientra l'intervento "Canal Magro - ripristino arginature, adeguamento casse di espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell'evento del 11.11.2012" (Codice Intervento 2012EMS0006)";

Ritenuto prioritario intervenire sul Canal Magro mediante il potenziamento e l'adeguamento di una cassa di espansione già esistente mediante sopraelevazione degli argini esistenti, con un intervento di sistemazione idraulica alla luce della motivazione sopra riportata e tenuto conto dell'importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento, di procedere tramite affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Dato atto che con i D.D.R.T. n. 7386/16, n. 335/17, n. 250/2018, n. 5986 del 23 aprile 2018, n. 6069 del 24 aprile 2018 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, ivi compresi quelli per i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in avvalimento del Sottoscritto Commissario, e che per il presente intervento è stato individuato quale R.U.P. l'Ing. Alessandra Malagoli;

Dato atto che con Ordinanza Commissariale n. 53 del 25 giugno 2018 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e indetta la gara d'appalto per i lavori di cui all'oggetto;

Richiamato il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora applicabili;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R.

27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l'art. 31 comma 8, in combinato con l'art. 157 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i contratti di servizi di architettura e di ingegneria e di supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, stabilisce che quelli di importo inferiore ad € 40.000 possano essere affidati mediante affidamento diretto, seguendo la pertinente disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che ai fini della realizzazione dell'intervento di lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) I° lotto funzionale, è necessario affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Individuata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;

Dato atto che l'Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS) presenta i requisiti richiesti per l'intervento richiamato sopra e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGRT/464551/D.060.030.035 del 08 ottobre 2018, allegata al presente atto alla lettera "A";

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);

Vista l'offerta economica presentata dall'Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS), che in copia si allega al presente atto alla lettera "B" presentata in data 10 ottobre 2018 pari ad € 15.708,79, oltre IVA nei termini di legge;

Valutato che l'offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;

Ritenuto, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

Dato atto che i controlli previsti hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso il Settore Assetto Idrogeologico;

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di architettura e ingegneria di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) -I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)", all'Architetto QUADRELLI PAOLO, libero professionista, con sede legale in Massa (MS), via Dei Peri di Ponente n. 3/A per l'importo offerto di € 15.708,79 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA al 24,2% € 3.801,53, per un importo complessivo pari ad € 19.510,32, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A" e dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

Dato atto che si provvederà a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui alla lettera di invito;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell'Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS), i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presento atto, un impegno per una somma complessiva pari ad € 19.510,32 a valere sul capitolo n. 21150 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGRT/464551/D.060.30.035 del 08 ottobre 2018, di richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera "A", per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) -I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)";

2) di approvare l'offerta economica presentata dall'Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS), allegata al presente atto alla lettera "B", pari ad € 15.708,79 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA al 24,2% € 3.801,53, per un importo complessivo pari ad € 19.510,32 , per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di

"Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) -I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)";

3) di aggiudicare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) -I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)" all'Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS) (i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto) per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 19.510,32, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii., consistente in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

5) di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

6) di ridurre l'impegno n. 134 sul capitolo n. 21150 della contabilità speciale n. 5750 per l'importo di euro 19.510,32 e contestualmente di assumere per lo stesso importo l'impegno sul capitolo n. 21150 a favore dell'Architetto QUADRELLI PAOLO con sede legale in Massa (MS) (CIG 7645594FBF - CUP: J61J13000080001);

7) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS), con le modalità di cui al paragrafo 8 "contenuto prestazionale del servizio di architettura e di ingegneria";

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA

L. 228/2012

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

via di Novoli 26 50127 Firenze

PROT. N.
da citare nella risposta AOOGRT/464551/060.030.035

Firenze 08 Ottobre 2018

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL N.

Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)"

CIG: 7645594FBF
CUP: J61J13000080001

Lettera d'invito a presentare offerta, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; del D.P.R. n. 207/2010; L.R. n. 38/2007; del D.P.G.R. n. 30/R/2008; delle Delibera di G.R. n. 648/2018.

Spett.le **Ing. PAOLO QUADRELLI**
via dei Peri di Ponente n. 3/A
Loc. Ronchi – Massa (MS)

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta, l'Operatore economico deve accedere al sistema telematico con le proprie username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/.
Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente tramite userid e password.
La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call

Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055-6560174 o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".
L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Tutte le comunicazioni dell'Amministrazione nell'ambito della presente procedura, ad eccezione di quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 79/r/2009 - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche, indicata dall'operatore economico, sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla presente procedura. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la presente procedura
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menù previste dal sistema

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'Operatore economico relativamente alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente procedura, all'indirizzo: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/.
L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO
L'importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad **Euro 2.615.772,14**, compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):

ID. Opere D.M. 17/06/2016	**Lavorazione od opera**	**Importo stimato** (Euro)
D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	2.615.772,14

L'importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente appalto, ammonta ad **Euro 21.667,30**, di cui **Euro 833,36** di contributi previdenziali non soggetti a ribasso, ed esclusa I.V.A, così suddiviso:

Servizio	Importo stimato (Euro)	Oneri previdenziali (Euro)	% corrispettivo
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	20.833,94	833,36	100%
Totale	**20.833,94**	**833,36**	

Il suddetto importo totale non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente appalto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.
L'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta selezionata con **il criterio del minor prezzo.**
Si attesta che per il presente appalto vi è copertura contabile nel capitolo 21150 della contabilità speciale n. 5750.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'Operatore economico (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere in possesso di:
- 1) **ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE** – iscrizione all'albo professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi inclusi nell'appalto (D.M. 263/2016) e possesso dei requisiti professionali del coordinatore sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

- 2) **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARIA** – servizi, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti alle opere con ID D.02, (D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati nel decennio precedente la data della presente lettera, per un importo minimo complessivo dei lavori pari a Euro:

ID Opere (D.M. 17/06/2016)	Corrispondenti classi e categorie (L. n. 143/1949)	Importo in Euro
D.02	VII/a	2.615.772,14

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico-finanziaria, il concorrente può utilizzare servizi appartenenti non solo agli ID opere cui si riferisce la presente lettera, ma anche a ID di grado di complessità pari o maggiore all'interno della stessa categoria d'opera (art. 8, D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie della L. n. 143/1949.
In relazione alle condizioni di partecipazione all'appalto, il soggetto partecipante rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dei modelli **"Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione"** e la **"Scheda di rilevazione dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico-finanziaria"**, dichiarazioni concernenti la propria situazione anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 263/2016 e dal D.Lgs. n. 81/2008.
I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornirà, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Inoltre, nel caso in cui per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione siano stati utilizzati anche servizi di consulenza progettuale per la redazione di varianti, è necessario che l'aggiudicatario presenti gli elaborati sottoscritti dal progettista che si è avvalso di tali servizi e che la stazione appaltante committente attesti tali varianti, formalmente approvate e validate, e i relativi importi (Linee Guida ANAC n. 1/2016, par. 2.2.2.4).
L'Operatore economico, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, deve presentare apposita documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico-finanziaria, così come dichiarati.

Per la partecipazione alle presente procedura gli operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e al punto 2.4 delle Linee guida n. 3/2016 dell'ANAC.

3) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 11/10/2018**, la seguente documentazione:

- OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE;
- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE;
- SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARIA;
- COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La documentazione richiesta dal presente documento deve essere convertita in formato PDF prima di essere firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'Operatore economico (in caso di studio associato di professionisti nel quale l'atto costitutivo non consenta a un singolo associato di rappresentare e impegnare anche gli altri associati, tutta la documentazione richiesta deve essere firmata da tutti i professionisti associati).

- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L'"Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica [art. 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016] e le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti devono rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.
Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
  - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);

- "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
- "Offerta e documentazione" (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).

- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*offerta economica*" generato dal sistema e relativo alla "offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione";
- **Firmare digitalmente** il documento "*offerta economica*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*offerta economica*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"** (passo 1 della procedura), tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di richiesta offerta le cariche di:

- **amministratore munito del potere di rappresentanza;**
- **socio** avendo cura di indicare:
  - tutti i soci nel caso in cui l'operatore economico sia una società in nome collettivo;
  - i soci accomandatari nel caso in cui l'operatore economico sia una società in accomandita semplice;
  - tutti i componenti risultanti dall'atto di associazione nel caso in cui l'operatore economico sia una associazione professionale;
  - nel caso in cui l'operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra evidenziate:
    - il socio unico persona fisica;
    - *ovvero* il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50%;
    - *ovvero* entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci;
- **direttore tecnico.**

L'operatore economico, in relazione ad eventuali **soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui sopra e indicati nel Form on-line, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- **dichiarare l'insussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- **dichiarare la sussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, **e allegare altresì nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva"** (passo 2 della procedura)**,** idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'Operatore economico. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico, per presentare la propria offerta, deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il **prezzo offerto** (con due decimali ammissibili) per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto. **Il prezzo offerto non può essere superiore all'importo stimato di Euro 20.833,94.**

- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile", in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

- SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Tale scheda dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Scheda di rilevazione dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico-finanziaria" in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

- COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari", in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.

4) AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di offerta, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione

a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
• Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (https://web.e.toscana.it/apaci).

5) CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.P.R. n. 445/2000, dal D.P.R. n. 207/2010, dalla L.R. n. 38/2007, dal D.P.G.R. n. 30/R/2008 e dalla Delibera di G.R. n. 648/2018, l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall'Operatore economico. L'Operatore economico s'impegna a presentare, entro il termine indicato dall'Amministrazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecniche professionali ed economico-finanziaria di cui al paragrafo **2)** della presente richiesta di offerta.

L'Amministrazione, prima dell'affidamento, provvede a controllare il rispetto da parte dell'Operatore economico, **nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto**, degli adempimenti previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2007 e dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'esito favorevole dei controlli su citati è condizione per l'emanazione del provvedimento amministrativo (Ordinativo) di affidamento definitivo dell'appalto.

L'Operatore economico è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della Amministrazione i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione invita l'Operatore economico a:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi e con le modalità individuate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
• La cauzione, a scelta dell'offerente, può essere costituita in contanti, in assegni circolari, con bonifico o in titoli del debito pubblico; la fideiussione, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
• In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, il deposito potrà essere effettuato presso una sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 accettate dalla Banca stessa.

• In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio,** e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.
• La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura " Garanzia definitiva per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di adeguamento e

potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I° lotto funzionale - CIG 7645594FBF indetta dal Commissario Delegato, Settore Assetto Idrogeologico".

La garanzia definitiva può essere ridotta nei casi elencati agli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata o irregolare costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.
7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (*urp_dpo@regione.toscana.it).*
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana - Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.

7) RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alessandra Malagoli tel. 055.4387512, la quale svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione, mentre competente per questa fase del procedimento è l'Ing. Gennarino Costabile tel. 055.4384670.

8) CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

Art. 1 – Oggetto e contenuto prestazionale del servizio
1. Gli interventi per la messa in sicurezza idraulica sono definiti nel "Progetto complessivo di fattibilità tecnico-economica dei lavori per la messa in sicurezza idraulica del bacino del torrente Canalmagro" (Regione Toscana, ottobre 2016) e rappresentano la sintesi di varie soluzioni progettuali individuate per accogliere le diverse esigenze manifestate dai molteplici Enti coinvolti nel corso della progettazione. La finalità ultima degli interventi del progetto complessivo è la messa in sicurezza per il tempo di ritorno di 200 anni con un adeguato franco di sicurezza ed il contenimento delle portate di piena per il tempo di ritorno di 500 anni. Gli interventi del 1° lotto funzionale hanno l'obiettivo di aumentare la funzionalità e la capacità di laminazione della cassa di espansione esistente sul torrente Canalmagro a valle della autostrada A12. I lavori consistono nel potenziamento ed adeguamento di una cassa di espansione già esistente mediante sopraelevazione degli argini esistenti e infissione di palancole nel corpo arginale stesso, sostituzione degli attuali sensori che regolano il sistema di apertura dell'organo di presa con mantenimento della paratoia mobile esistente, installazione di un idrometro lungo l'alveo del torrente Canal Magro a monte della paratoia e di un sensore nel canale di alimentazione. L'incarico in oggetto riguarda il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento sopra descritto.
2. L'Operatore economico, nell'espletamento del servizio, resta obbligato alla rigorosa osservanza delle normativa di riferimento per quanto applicabile (D. Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.Lgs. n. 81/2008). La prestazione da svolgere è la seguente:

A) Coordinamento della sicurezza in esecuzione, con i compiti stabiliti dall'art. 92 del d.lgs. 81/2008. E' richiesta la presenza in cantiere per almeno 3 giorni su 5 per almeno 4 ore e/o secondo le disposizioni del RUP e del DL. A cadenza bisettimanale, o diversa a seconda delle indicazioni del RUP, è prevista la redazione di un report con la segnalazione dei fatti salienti avvenuti in cantiere. E' richiesta, inoltre, la presenza alle riunioni di coordinamento indette dal RUP.

Art. 2 - Personale per l'esecuzione del servizio

1. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Operatore economico affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dal soggetto affidatario nella scheda "Offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione".

Art. 3 - Importo stimato

1. L'importo del corrispettivo professionale è stimato in 21.667,30 Euro, comprensivo di oneri previdenziali pari a 833,36 Euro ed esclusa IVA, così suddiviso:
A) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Euro 21.667,30;

L'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale totale sarà il prezzo offerto dall'Operatore economico, sommato alla relativa quota di oneri previdenziali ed esclusa I.V.A.
Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile è determinata dalle specifiche disposizioni in merito emesse dalle rispettive casse previdenziali cui è iscritto il professionista che esegue la prestazione.
Si fa presente che l'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal prezzo offerto è fisso, invariabile e omnicomprensivo.

Art. 4 - Stipula

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.
L'Operatore economico resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'emanazione del provvedimento amministrativo (ordinativo o decreto dirigenziale), salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 3, della L.R. n. 38/2007.

Art. 5 – Subappalto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento non è ammesso in quanto non sono presenti le attività subappaltabili individuate dall'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Termini, avvio dell'esecuzione

1. La prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, prende l'avvio con l'ordine di esecuzione del Responsabile unico del procedimento e termina alla data di emissione del certificato di collaudo (Parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010).

Art. 7 – Modifiche e varianti in corso d'opera del contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite il sistema **ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 9.**
2. L'Operatore economico affidatario s'impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la

documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto e, in particolare, s'impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci, o tramite CNS o tramite username e password (**https://web.e.toscana.it/apaci**).
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 9 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
- per la prestazione di cui alla lettera A) la fattura potrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la comunicazione, effettuata con le modalità di cui al precedente art. 8 "Gestione digitale del contratto", da parte del RUP dell'emissione del certificato di collaudo (Parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010).

La fattura intestata a **COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA– Settore Assetto Idrogeologico – codice fiscale 94079030485, CUU PM5WKM** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55/2013. Al fine di generare la fatturaPA nel tracciato e con le specifiche previste dal D.M. 55/2013 è a disposizione dei fornitori il sito https://fert.regione.toscana.it.
. La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: CIG 7645594FBF , CUP J61J13000080001 e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.
. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Qualora la fattura di cui al presente articolo pervenga in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma, o non sia conforme a quanto previsto dal presente articolo, sarà rifiutata.
. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori.
Nel caso si verifichi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso si verifichi ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997.
. L'Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010 ed è altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.
. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 7645594FBF ed il seguente codice CUP J61J13000080001.
. Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore economico sulla contabilità speciale n. 5750.
. Nel caso in cui l'Operatore economico non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore economico fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 10 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, perdita della garanzia definitiva costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 11 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991.
2. L'Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7645594FBF e del seguente codice CUP J61J13000080001. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui c/c bancario/i o postale/i dedicati come da questo comunicati.
3. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 8 "Gestione digitale del contratto".

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l'Operatore economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. L'Operatore economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità

delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Operatore economico restandone sollevata l'Amministrazione.
5. L'Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.
6. L'Operatore economico esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Operatore economico è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, l'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Operatore economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.
8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico affidatario.
9. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 38/2007, l'Operatore economico ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
10. L'Operatore economico, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo articolo ("Penali e risoluzione del contratto").
L'Operatore economico, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore.

Art. 13 - Penali e risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:
1) nel caso in cui il RUP rilevi l'assenza in cantiere del Coordinatore della Sicurezza nei termini stabiliti all'art. 1 le penali seguiranno il seguente criterio:
- da 1 a 3 volte Euro 500 per ogni assenza rilevata.

Se il RUP rileva assenze in numero superiore a 3, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, può procedere ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
2) nel caso in cui non vengano consegnate nei tempi previsti i report di cantiere previsti all'art. 1, le penali seguiranno il seguente criterio:
- da 1 a 7 giorni di ritardo, pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni

giorno di ritardo.
Se il ritardo persiste oltre il 7-imo giorno, per più di due volte, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
3) nel caso in cui il RUP rilevi l'assenza del Coordinatore della Sicurezza alle riunioni di coordinamento previste all'art. 1 le penali seguiranno il seguente criterio:

- da 1 a 3 volte Euro 500 per ogni assenza rilevata.

Se il RUP rileva assenze in numero superiore a 3, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, può procedere ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione a ottenere le prestazioni.
4. Gli importi delle penali sono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva che dovrà essere integrata dall'Operatore economico senza bisogno di ulteriore diffida.
5. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:
- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 9 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento";
- subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- cessione di tutto o di parte del contratto;
- utilizzo non autorizzato da parte dell'Operatore economico affidatario, per l'esecuzione della/e prestazione/i, di professionalità diverse da quanto previsto dall'art. 2 "Personale per l'esecuzione del servizio";
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore economico, compresi quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);
6. A eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente documento, l'Amministrazione applica la disciplina prevista dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 14 - Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dà formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
E' fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA e al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione; ogni altra eventuale spesa connessa al contratto è a carico dell'Operatore economico.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 e, per le parti compatibili, nella L.R. n. 38/2007, nel D.P.G.R. n. 30/R/2008 e nel "Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è esclusa la competenza arbitrale; le controversie, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

Firmato digitalmente
Il Dirigente responsabile del contratto
(Ing. Gennarino Costabile)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);

• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;

• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;

• indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emettitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;

• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631